STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XVI — Fascicolo 4°
(Ottobre-Dicembre 1895)

ROMA

TIPOGRAFIA POLIGLOTTA

DELLA S. C. DE PROP. FIDE

1895

NOTE INTORNO ALLA DOTTRINA DEI LEGATI

I.

Come fu già scritto, sono pochi gli istituti di diritto romano che presentino, al pari di quello del legato, tante dubbiezze e controversie [1]. Tutto in questa materia è soggetto a discussione, ed in ciascun problema le opinioni più disparate hanno spesso eguale probabilità ed eguale efficacia di argomenti a loro sostegno.

Le difficoltà sono rilevanti specialmente dal punto di vista storico della quistione, che è quello poi che ha maggiore importanza nel moderno indirizzo degli studi romanistici, ed esse in parte sono speciali all'istituto in sè stesso considerato, in parte si ricollegano ai problemi generali di diritto successorio.

Nell'uno e nell'altro campo in questi ultimi tempi, e con apprezzabile contributo degli scrittori italiani, si sono fatte delle ricerche e sostenute delle teorie quasi tutte degne della maggiore considerazione [2].

[1] Cuq – *Les institutions juridiques des Romains - L'ancien droit.* Paris, 1891 p. 301 nota 1.

[2] Fadda – *Dell'origine dei legati* - negli «Studi offerti per l'VIII centenario dell'Università di Bologna», Roma, 1888.

Ferrini - *Sull'origine dei legati* - nel Bull. dell'Istituto di Dir. romano, anno I, 1888 p. 111 segg.

Ferrini - *Teoria generale dei legati e fedecommessi* - Milano, 1889.

Scialoia – Comunicazione riferita nel Bull. dell'Istituto di Dir. romano, anno 1890 pag. 176.

Bonfante – *Origine dell'hereditas e dei legata* – Bull. dell'Ist. di Dir. romano anno IV, 1891 p. 97 segg.

Filomusi nel Digesto Italiano alla voce *Successione* Dispensa 220 7ª della lett. S-4, 1894.

Bonfante - *L'eredità e il suo rapporto coi legati* – Bull. cit. 1894, p. 152 segg.

Bernstein - *Zur Lehre vom römischen Voraus* – inserito nella Zschrift der Sav. Stiftung XV, 1, 1894 pag. 26 segg.

Ferrini – *Contributi alla dottrina del prelegato* – nel Bull. citato, anno VIII, 1895 in principio.

Restringendo il discorso ai legati, i due punti sostanziali delle varie dispute si riducono a stabilire l'epoca della comparsa dell'istituto e l'ordine cronologico delle quattro forme indicateci dalle fonti. Nella risoluzione di ambedue i problemi occorre tener presente il rapporto del concetto di legato col concetto di erede e quello tra le forme dei legati e le forme dei testamenti.

II.

Gaio (II, 192) ci fa sapere che *legatorum itaque genera sunt quattuor: aut enim per vindicationem legamus, aut per damnationem, aut sinendi modo, aut per praeceptionem*. Ed egualmente Ulpiano al tit. XXIV, 2 dei Frammenti. Queste quattro forme però si riducono a due categorie, e cioè il legato di proprietà e quello di obbligazione. Il primo genere ci presenta un rapporto diretto tra la persona del disponente e quella del legatario, l'altro un rapporto mediato per via della persona dell'erede. Il primo trasferisce direttamente all'onorato la cosa legata, che si considera così inizialmente scissa dal complesso patrimoniale, che forma l'oggetto del diritto competente all'erede in virtù della sua qualifica; il secondo non attribuisce all'onorato che il diritto di ottenere dall'erede la cosa, la quale viene perciò a staccarsi dal patrimonio ereditario solo in conseguenza della prestazione da parte dell'erede. Il primo costituisce una *lex rei suae dicta,* cioè importa una destinazione della cosa; il secondo è un obbligo imposto all'erede, un comando a lui rivolto, una limitazione del diritto di costui nella libera disponibilità delle cose formanti parte del patrimonio ereditario.

Il tipo del legato di proprietà è quello indicato dall'azione che ne deriva, cioè *per vindicationem,* il primo nella esposizione di Gaio ed anche in quella di Ulpiano. Il tipo del legato di obbligazione è quello indicato dal contenuto della formula con cui lo si costituisce, cioè quello *per damnationem.* Gli altri due generi, *sinendi modo* e *per praeceptionem* appartengono il primo al tipo del legato di obbligazione, l'altro a quello di proprietà, e sono peculiari applicazioni dei due generi. Prescindendo quindi dalla quistione cronologica della loro comparsa, dalla ragione della loro introduzione, dalla loro vera funzione nella storia generale

dell'istituto, cose tutte sulle quali dovrà fermarsi la nostra attenzione in prosieguo, è lecito fare astrazione da essi nello esame del quesito a quale delle due forme fondamentali debba riconoscersi la precedenza storica. La sussunzione del resto delle due forme secondarie nelle due principali è anche chiaramente indicata nelle fonti. Così Gaio (II, 213), a proposito del legato *sinendi modo*, scrive: SICUT *autem per damnationem legata res non statim post aditam hereditatem legatarii efficitur*..... ITA *et in sinendi modo legato iuris est*. Quanto al legato *per praeceptionem* poi è noto come, secondo la teorica Proculeiana, si sostenesse addirittura la cosa legata in questa forma *per vindicationem legatam videri* (Gaio l. c. 221). Nè diversa, da questo punto di vista, è la teorica Sabiniana, solo disforme nel ritenere che il legato di precipuo dovesse sempre essere a benefizio dell'erede parziario *(ei, qui aliqua ex parte heres scriptus est)* e non potersi costituire a favore di un estraneo. La controversia riguardava pertanto la maggiore o minore estensione della capacità di ricevere ma non tocca punto la natura intrinseca del legato.

Ridotti adunque i due tipi di legato a quello *per vindicationem* (di proprietà) ed a quello *per damnationem* (di obbligazione), è interessante per la teorica generale lo stabilire a quale delle due forme si debba riconoscere la precedenza storica, per quale cioè di queste due vie fu introdotto l'istituto nel sistema del diritto.

Ambedue le ipotesi sono state sostenute, con argomenti tratti così dalla comparazione del contenuto delle due forme, come dal riferimento di esse alle antiche maniere di testamento.

Il Ferrini ed il Fadda nei citati recenti lavori hanno validamente sostenuto la precedenza del legato di proprietà, mentre lo Hölder [1] ha più di tutti difeso la tesi opposta.

Gli argomenti principali, diretti a sostenere la precedenza del legato di proprietà, sono i seguenti. 1) E cioè anzitutto l'ordine della trattazione negli scritti di Gaio e di Ulpiano. 2) Il nome di *legatum* generale per tutto l'istituto, strettamente connesso colla formula *do lego* di quello di proprietà. 3) L'incompatibilità della forma del *legatum per damnationem* collo stato del con-

[1] *Beiträge zur Gesch. d. röm. Erbrechts.* Erlangen 1881.

cetto di obbligazione prima della *Lex Poetelia*. 4) L'indicazione esplicita della forma di legato di proprietà contenuta nel disposto delle XII tavole con cui si riconosce la efficacia giuridica dei legati: *uti legassit... suae rei, ita ius esto.* 5) La corrispondenza tra le parole della legge *(uti legassit)* e la formula del legato *(do lego)*, corrispondenza conforme alle esigenze dell'antico diritto. 6) L'indicazione che si legge in Ulpiano (XIX, 17) del legato *ex lege duodecim tabularum* come esempio di acquisto del dominio, il che si riferisce chiaramente al legato di proprietà, e mostra essere solo questa forma conosciuta al tempo delle XII tavole [1]. 7) L'essere il legato di proprietà la forma di legato più indipendente dalla eredità [2].

Come argomenti in contrario invece si assunsero i seguenti: 1) Il carattere di diritto pubblico della *damnatio* chiaramente indicato nella formula imperativa *(damnas esto)*, in contrapposizione della formula *do lego*, la quale accenna alla manifestazione della volontà individuale; mentre quindi la prima poteva trovar posto nel testamento comiziale, la seconda forma potè soltanto valere in un'epoca in cui il testamento divenne un atto completamente rimesso alla libertà dell'individuo, senza alcun controllo da parte della comunità. 2) La corrispondenza del legato di obbligazione col concetto di erede quale *successor in omne ius mortui*, mentre il legato di proprietà, come quello che sottrae direttamente qualche cosa dal complesso ereditario, vi ripugna. 3) La facilità del passaggio dall'obbligo nell'erede di pagare i debiti già esistenti in persona del *de cuius*, a quello di pagarne altri che si originano in persona dell'erede stesso, come conseguenza di questa sua qualità. 4) La rispondenza solo di questa forma al carattere essenziale del legato, il quale deve costituire un rapporto tra due persone, a vantaggio dell'una, a carico dell'altra *(onorato ed onerato)*. 5) La riduzione che per opera del S. C. Neroniano si fa di ogni legato al tipo *per damnationem* [3].

Ora, come risulta dal confronto dell'ultimo argomento (n. 7) di quelli elencati a sostegno della precedenza del legato di pro-

[1] FERRINI - *I legati* p. 10 segg. oltre il FADDA op. cit.
[2] BONFANTE - Bull. cit. anno IV in fine.
[3] Cfr. HÖLDER e FADDA op. cit.

prietà, con i primi tre di quelli in contrario, è chiaro che un medesimo concetto è stato pro e contro preso a base di induzione per risolvere il quesito. Ed esso consiste nella maggiore o minor connessione delle due forme di legato coll'eredità in genere e col primitivo testamento in ispecie.

Il Bonfante trova nel fatto che il legato *p. v.* è il più indipendente dal concetto di eredità, ed il meno connesso quindi colla funzione sostanziale del testamento (la *heredis institutio*), il più valido indizio per ritenere la priorità del legato *p. v.* di fronte a quello *p. d.* Lo Hölder invece vede nello stesso fatto il principal motivo per sostenere il contrario, ed i primi tre argomenti da lui addotti in questo senso sono appunto particolari applicazioni di un simile modo di vedere. La quistione pregiudiziale pertanto alla discussione su questo campo si è quella di intendersi sul punto se i due istituti dell'eredità e del legato debbano riferirsi ad una medesima origine o ad origini diverse, se essi siano il portato di una identica evoluzione giuridica o di due correnti separate, riunite in seguito in un unico atto (il testamento), ma conservando sempre quella caratteristica differenza che loro imprimeva la diversità dell'origine. Questo problema appartiene a quelli della teoria generale del diritto di successione, ed ha grande importanza non solo per risolvere la controversia che ci occupa, ma per spiegare anche tutte le regole che troviamo in diritto romano nei casi in cui il titolo di legato viene a trovarsi in contatto con quello ereditario (principalmente nel prelegato), e per intendere altri canoni fondamentali del diritto successorio. È chiaro d'altra parte che l'ammettere l'una o l'altra delle due soluzioni del problema indicato costituisce per ciò solo una ragione sufficiente, rispetto al nostro tema speciale, per dare un peso decisivo a priori agli argomenti di Hölder o per dedurne la singolare irrilevanza, indipendentemente dall'esame del contenuto di ciascuno di essi.

Ora non è certo questo il luogo, dove si possa trattare compiutamente una simile quistione, la quale esorbita dal campo del nostro studio; d'altra parte la trattazione è stata largamente fatta dal Bonfante, e basta riportarsi alle sue acute osservazioni in proposito. Egli [1], allo scopo di dar ragione della famosa re-

[1] Vedi Bullettino dell'Ist. di Dir. romano, an. IV.

gola *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest,* ha sostenuto la tesi già accennata dallo Scialoja, che la primitiva funzione sociale dell'*hereditas* fu quella di provvedere alla successione nella sovranità familiare, una funzione cioè eminentemente di diritto pubblico. La importanza e l'antichità del testamento presso i Romani si connetterebbe alla prevalenza che nel diritto pubblico di Roma ebbe, pel trapasso della sovranità, la designazione fatta dal predecessore. Il testamento viene così ad essere una designazione di questa natura per quanto si attiene alla sovranità familiare. Il trapasso dei diritti patrimoniali, nell'originario concetto dell'eredità, non ne costituisce nè l'essenza nè lo scopo, ma si effettua per la totalità come oggetto del più largo ed elevato potere sovrano. Di rincontro i legati sarebbero l'istituto, il quale in origine provvedeva al semplice trapasso di beni patrimoniali.

In seguito i due istituti si sarebbero avvicinati, il carattere sociale dell'eredità sarebbe venuto mano mano impregnandosi del carattere patrimoniale dei legati, uniti l'uno e gli altri nello stesso atto, il testamento, e così la eredità avrebbe finito per mutar natura e diventare niente più niente meno che il trapasso dei beni patrimoniali nel loro complesso come *universitas.* Di qui la difficoltà di spiegare, coi concetti moderni, certe regole fondamentali del diritto ereditario romano, che si connettono appunto alla antica natura e alla primitiva funzione dell'istituto. Ecco come il Bonfante conchiude le sue ricerche:

« Il risultato, cui ci ha condotti lo studio della massima « *Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest* « è che il diritto successorio romano, per la parte che concerne « l'*hereditas,* ha mutato nella sua funzione sociale; il trapasso « della sovranità familiare diventò nel diritto storico il trapasso « dei beni a causa di morte; ma per ciò che concerne i legati « abbiamo veramente sin dall'origine assegni patrimoniali a causa « di morte, che si fusero col testamento. Le due correnti, donde « può derivare il diritto successorio, si riunirono abbastanza lungi « dalla loro origine per costituire la grande fiumana del diritto « successorio romano. E come le acque d'una grande fiumana si « van colorando via via non pure dal terreno che traversano, ma « e dalle acque delle nuove correnti che vi si riversano, simil-

« mente lo spirito nuovo della successione nel diritto già svolto
« di Roma e nel diritto moderno, il carattere patrimoniale, che
« assunse via via, non nacque puramente e semplicemente dalle
« condizioni nuove del terreno sociale, ma altresì dallo scopo e
« dalla struttura assolutamente patrimoniale, anche nelle origini
« sue, dell' istituzione dei legati che vi s' aggiunse » [1].

Non è nostro scopo, come abbiamo osservato, di trattare *ex professo* questa quistione, e rimandiamo allo scritto del Bonfante, ove si mostra come la tesi trovi la sua riprova diretta nella struttura dell'eredità quale ci è conservata nelle fonti. Appresso ci occorrerà di distaccarci in qualche punto dalle conclusioni del Bonfante, per quanto si attiene ai legati e alle questioni di cui direttamente ci occupiamo, ma riteniamo nella sua sostanza completamente accettabile il concetto fondamentale sopra riferito.

Quello che pel nostro scopo qui importa di rilevare è come, partendo da un tal punto di vista, in materia di stabilire la priorità tra i due tipi del legato, l'essere quello *p. v.* il più discosto dall' eredità, facendo a meno dell' intermedia persona dell'erede e stabilendo un rapporto diretto tra il defunto e l' onorato con un diretto trapasso del dominio, diventi ragione fondamentale per riconoscere a questo tipo il primo posto nella cronologia. E di conseguenza pertanto le osservazioni di Hölder, le quali tendono a dimostrare questo fatto, riescono in astratto, e dal nostro punto di vista, a fortificare più che a combattere la nostra tesi.

Tuttavia occorre fermarsi brevemente su ciascuno di questi argomenti.

Il primo, come dicemmo, consiste nella dimostrazione del carattere di diritto pubblico che la *damnatio* presenta, il che la rendeva perfettamente conciliabile col testamento comiziale, al quale invece repugnava il legato di proprietà, come energica espressione della semplice volontà individuale.

Ora questo argomento, dopo quanto abbiamo innanzi osservato, perde tutta l'efficacia per la sua parte negativa, quanto attiene cioè alla pretesa impossibilità che il legato *p. v.* potesse trovar luogo nel testamento comiziale. Senza entrare adesso in questa quistione, e dato pure che lo Hölder avesse ragione, non ne

[1] Bull. dell' Istituto di Dir. rom. anno IV p. 141.

seguirebbe per questo necessariamente che il legato di proprietà sia posteriore a quello di obbligazione. La connessione coll'eredità è un fenomeno che deve riferirsi ad un' epoca alquanto lontana dall' origine dell' istituto del legato, e, senza pregiudicare la nostra tesi, potrebbe in astratto anche concedersi (il che però non crediamo) che si verificasse prima per una forma posteriore di legato, soltanto perchè più facilmente conciliabile colla natura dell'eredità e del testamento. Le osservazioni di Hölder possono perciò essere esaminate soltanto per quanto si attiene al problema della presenza in genere del legato ed in ispecie delle singole forme di esso nel testamento comiziale, ma senza alcuna diretta influenza sulla risoluzione del nostro quesito.

Il Fadda nel suo pregevole lavoro combatte strenuamente passo a passo questa tesi di Hölder, sostenendo che nel testamento comiziale non potesse trovar luogo il legato *p. d.* Nello stesso tempo ritiene che neanche il legato di proprietà vi figurasse, ed ambedue le forme rimanda al posteriore testamento privato, rendendo così per altra via indipendente la ricerca della priorità delle due forme dalla maggiore o minor connessione di esse col testamento primitivo. Noi ci occuperemo nel paragrafo seguente di questa quistione; qui ci basta aver osservato come, all' infuori di essa ed anche data per buona la soluzione hölderiana, nessun argomento se ne può trarre a favore della priorità di origine del legato *p. d.*, mentre per converso un assai pregevole indizio si dovrebbe riconoscervi per la priorità del legato *p. v.*

Appunto perchè quest' ultimo è la espressione più genuina della volontà individuale e mira direttamente al trapasso del diritto patrimoniale, ci presenta nella sua natura la rispondenza più spiccata al concetto che è la fonte dei legati per diritto romano, e posteriormente ha caratterizzato anche il diritto ereditario; esso dunque deve costituire il tipo originario del genere.

Il secondo degli argomenti di Hölder, come dicemmo, consiste nel rilevare il contrasto che l' attribuzione diretta, cui mira il legato *p. v.*, presenta col concetto della *successio in universum ius*, caratteristica dell'eredità. Non è possibile, egli dice, pensare che la prima manifestazione del legato si sia trovata in così stridente contradizione logica coll' idea fondamentale dell' *hereditas*.

Il legato *p. d.* invece, come un carico dell'erede, come un onere connesso alla sua qualità, si accorda meglio col concetto della *successio in universum ius*, in quanto non scinde l'unità del patrimonio.

Ora è chiaro che anche questo argomento, se fosse vero, finirebbe in sostanza col costituire una riprova della tesi contraria, mettendo in rilievo appunto la stretta colleganza del legato *p. v.* con la corrente da cui sarebbe derivato il legato, in opposizione a quella cui farebbe capo l'*hereditas*. Appunto per ciò dunque il legato *p. v.* dovrebbe sempre più ritenersi come forma originaria di quella istituzione, che mirava direttamente al trapasso immediato dei singoli diritti patrimoniali.

Ma noi crediamo col Fadda che la osservazione sia sostanzialmente errata, e questo non allo scopo di combattere l'argomento nel senso in cui è stato addotto dallo Hölder (il che dal nostro punto di vista non occorre), sibbene per eliminare un'obbiezione che potrebbe ripresentarsi quando discorreremo della possibilità del legato *p. v.* nel testamento comiziale. E, prescindendo anche dal notare come l'obbiezione si ispira al concetto puramente patrimoniale dell'*hereditas*, anzi, partendo da quello stesso punto di vista, l'errore ben rilevato dal Fadda [1] sta, come è chiaro, in questo. O cioè si considera la eredità come un'*universitas*, ed allora essa non si altera per qualsiasi sottrazione di singoli diritti; o la si considera come somma di singoli diritti, e allora, poichè l'acquisto del legato e dell'eredità avviene contemporaneamente, l'oggetto del legato viene a trovarsi fuori dell'eredità nel momento stesso in cui si concreta il contenuto economico di quella.

Quanto al terzo argomento, il quale si richiama alla facilità del passaggio dall'obbligo nell'erede di pagare i debiti, già esistenti nella persona del defunto, a quello di pagare il legato *p. d.* quale un debito che nasce nella persona dell'erede, anche qui erroneamente si cerca di trovare una ragione di priorità in un preteso più facile riferimento alla struttura dell'*hereditas*. Dato il nostro concetto, ciò, in quanto importerebbe reazione di questo istituto sull'altro dei legati, non potrebbe che riferirsi ad una

[1] L. cit. pag. 185.

epoca in cui era già avvenuto l'avvicinamento, ossia alquanto lungi dall'origine dei legati. Ci troveremmo perciò di fronte ad una forma secondaria e non primitiva. Il quale ragionamento acquista maggior forza per l'osservazione del Fadda, che cioè, se (come è opinione dominante) si deve alle XII tavole il riconoscimento dell'obbligo per l'erede di pagare i debiti ereditari, verrebbe a mancare nell'antico testamento pubblico l'addentellato al preteso indizio di vetustà del legato *p. d.* D'altra parte merita la maggiore attenzione quanto il Bonfante osserva a proposito del carico dei debiti [1], i quali passerebbero, secondo il suo modo di vedere, nell'erede solo in conseguenza del trapasso della signoria e non come vero trapasso patrimoniale, dovendosi anche qui ritenere nella sua purezza il concetto che i *bona* vanno sempre intesi con deduzione dei debiti [2]. In questo senso verrebbe a mancare all'argomento di Hölder il fondamento logico della estensione al legato *p. d.* Trovandosi il motivo dell'obbligo del pagamento dei debiti nel carattere del diritto (signoria) costituente l'oggetto unico e diretto dell'*hereditas*, non si vede chiaro il passaggio da questo concetto a quello della *damnatio*.

Ma, riassumendo, qualunque sia l'opinione che voglia portarsi intorno all'intrinseco valore dei singoli argomenti esaminati a sostegno della priorità del legato *p. d.*, ed anzi concessa pure la loro fondatezza, essi, in quanto sono ispirati all'idea della genesi di questa forma di legato come sviluppo del concetto dell'*hereditas*, per ciò solo dovrebbero valere a dimostrare la origine meno antica della *damnatio* di fronte al legato *p. v.*

Restano così gli altri due argomenti estranei a questo punto di vista.

Il primo è quello che si fonda sul presupposto della essenzialità, pel concetto del legato, della esistenza di un onerato e di un onorato. Ciò posto, poichè tale rapporto si riscontra perfettamente nel legato di obbligazione e non in quello di proprietà, se ne deriva la precedenza di quello a questo.

Il Fadda osserva a tal proposito che in quest'ordine di idee

[1] Bull. cit. anno IV, pag. 122 seg.

[2] Cfr. BIRKMEYER - *Uber das Vermögen im jur. Sinne,* pp. 119 segg., 238 segg. Nota del BONFANTE nel Bull. anno IV, p. 123.

si pretenderebbe che la prima forma di un istituto si dovesse presentare nella pienezza e purezza della sua struttura, con caratteri netti e spiccati, mentre è naturale l'inverso, che cioè a questo grado di perfezione si arrivi solo nell'ultimo stadio del processo evolutivo. Però, se non erro, mi pare che all'obbiezione dell'acuto ed illustre romanista si potrebbe con facilità replicare. Non sembra che qui si tratti di maggiore o minore perfezione nella struttura, di caratteri più o meno spiccati, ma si tratta dell'essenza stessa del rapporto. La quistione sta appunto nel determinare se il legato costituisca nel suo contenuto originario un rapporto obbligatorio tra erede e legatario, od una trasmission diretta *(dare)* da disponente ad onorato, se insomma nacque fin dal principio come una forma immediata di trapasso patrimoniale, indipendentemente, parallelamente, se si vuole, al trapasso *iure hereditario*, o invece costituì un trapasso mediato come carico imposto all'erede. I due concetti sono così distinti tra loro che non è possibile considerar l'uno come evoluzione naturale dell'altro, non è ragionevole vedervi solo un perfezionamento di struttura.

È la intrinseca natura del rapporto che muta, e sarebbe assai strano il ritenere che, pur essendo il rapporto tra onerato ed onorato essenziale alla struttura del legato, si sia cominciato ad attuarlo per via di una *datio* dove l'onerato scompare. Per sostenere la priorità del legato *p. v.* occorre non solo negare assolutamente che, nel concetto originario del legato, quel rapporto obbligatorio, al di fuori della persona del defunto, fosse necessario, ma ritenere che in origine esso costituì un rapporto diverso e diretto tra disponente e onorato.

Il difetto quindi dell'argomento di Hölder sta in una petizione di principio. Dire infatti che la figura tipica del legato importa l'antitesi tra onorato ed onerato non significa nè più nè meno che ripetere con altre parole (cosa che spesso accade nelle nostre materie) che la figura tipica del legato è quella di obbligazione, e quindi nulla prova a favore di questa tesi. Contro un simile modo di vedere stanno quindi tutti gli argomenti che ci inducono ad escludere la tesi avversaria. Principale quello che vede nel legato il primitivo organo pei puri e semplici trapassi patrimoniali. Si capisce allora come la forma originaria debba

ridursi ad un *dare*, coordinandosi all'istituto della donazione *mortis causa*, come ben a proposito il Fadda stesso osserva subito dopo a comento di un passo di Hölder il quale viene implicitamente a riconoscere la stessa cosa [1]. Ed è opportuno pure a questo punto ricordare l'altra osservazione anche del Fadda, da noi sopra riferita tra gli argomenti a favore della nostra tesi, intorno cioè allo stato del concetto di *obligatio* prima della *lex Poetelia*, il quale rende assai poco verosimile una data così antica del legato sotto forma di rapporto obbligatorio.

Resta così l'ultimo degli argomenti contrari, il quale trae partito dalla disposizione del S. C. Neroniano, per cui il tipo della *damnatio* era quello a cui si riducevano gli altri legati per renderli efficaci. Ma è chiarissimo, come il Fadda nota, che in ciò si trova anzi una prova evidente che la *damnatio* sia lo stadio posteriore, l'*optimum ius* in materia, nel senso che è la forma più evoluta e comprensiva, estendendosi anche alle *alienae res*. È in questo senso appunto che Gaio spiega il concetto quando dice: « *cautum est ut si eam rem quisque legaverit quae eius nunquam fuerit, proinde utile sit legatum, atque si optimo iure relictum esset; optimum autem ius est per damnationem legati, quo genere* ETIAM *aliena res legari potest* ».

Ora sarebbe cosa ben strana che prima fosse nata la forma *optimo iure*, più larga e comprensiva, e poi si fosse introdotta l'altra più ristretta, per essere quindi obbligati a mitigare il *rigor iuris* di questa colla riduzione alla forma originaria. Il processo sarebbe proprio in contrasto con tutta la storia degli istituti romani.

Abbiamo così visto come tutti gli argomenti, addotti a sostegno della precedenza del *legatum p. d.*, o non servono allo scopo, od anzi in certo modo convalidano la tesi opposta.

Resta di lumeggiare gli argomenti da noi elencati a sostegno di questa. A principio dell'articolo abbiamo dato ragione dell'ultimo (7°) che figura nel nostro elenco, quello che ha un valore pregiudiziale nella discussione. Ora esamineremo rapidamente gli altri che furono da noi esposti. Il primo riguarda l'ordine della trattazione di Gaio e di Ulpiano. Ben a ragione il Fadda

[1] L. c. p. 186.

trova non verosimili i motivi che del fatto adduce lo Hölder, e cioè l'essere il legato *p. v.* quello che nella sua formula riproduce la qualifica di legato, e il costituire esso, quando fu riconosciuto il valore giuridico dei fedecommessi, la sola forma di disposizione a titolo particolare caratteristica del legato. Il primo motivo, come abbiamo già indicato, costituisce per sè stesso un argomento a favore della nostra tesi; il secondo è troppo sottile per potersi ritenere abbia ispirato la classificazione, e ad ogni modo ce ne sarebbe stata conservata la traccia laddove si parla delle differenze tra i due istituti del legato e del fedecommesso.

L'argomento quindi resta sempre per quel che vale. Ora noi non crediamo in verità che l'ordine della trattazione *(leg. per vindicationem, per damnationem, sinendi modo, per praeceptionem)* corrisponda perfettamente all'ordine cronologico delle quattro forme, riguardo alla loro comparsa nel campo del diritto. Probabilmente le due ultime forme, almeno la quarta, come diremo più innanzi, hanno avuto cronologicamente un altro posto. Però crediamo che l'argomento abbia il suo valore quanto alle prime due che sono le fondamentali. Le altre, come secondarie ed applicazioni speciali dei concetti giuridici che hanno dato luogo alle due prime, sono state, per questa loro natura, trattate dopo quelle che costituiscono i due tipi. Ora il modo come sono esposti i caratteri di questi due tipi nella trattazione ha la sua importanza. Prima si parla del legato *p. v.* e si mostra come esso sia di ristretta applicazione, e poscia, passando a quello *p. d.*, esso si ricollega al primo dal punto di vista della sua maggiore estensione. (Cfr. Gaio II 202-203: *Eoque genere legati* (*p. d.*) ETIAM *aliena res legari potest . . . . Ea* QUOQUE *res quae in rerum natura non est . . . . . p. d. legari potest* etc. Ed Ulpiano XXIV, 7: *Per damnationem omnes res legari possunt,* ETIAM *quae non sunt testatoris* etc. E ciò dopo aver subito prima, nell'uno e nell'altro scritto, notato che *per vind.* possono esser legate di regola solo le cose *quae utroque tempore ex i. q. testatoris fuerunt,* cioè all'epoca del testamento e a quello della morte). Il legato *p. d.* adunque è, almeno quanto all'oggetto, chiaramente indicato come uno sviluppo della istituzione. In questo senso l'ordine, ed ancora più, il modo della trattazione di Gaio e di Ulpiano sono un indizio notevole del processo storico.

Passando alla corrispondenza del nome di *legatum*, rimasto indicativo dell'istituto, con la formula *do lego* del legato *p. v.*, è chiaro che questo fatto costituisce un altro notevole argomento a nostro favore. O si vorrà ritenere, come alcuni fanno, che il primitivo senso di *legare* fosse generico per tutte le disposizioni, compresa la istituzione di erede, ed allora la doppia circostanza, di essersi in appresso ristretto ai soli legati veri e propri e di trovare tra questi una classe in cui la formula conteneva quella designazione, significa appunto che questa formula si riferiva al tipo originario. O invece si deve credere che fin dall'origine *legare* ebbe il significato più ristretto, e sarebbe strano che esso corrispondesse non già alla formula originaria del tipo ma ad una posteriore.

Concorre ad afforzare l'argomento la circostanza, già messa in luce dal Ferrini, che, mentre gli altri tipi di legato sono denominati per la loro formula, solo questo è indicato per il nome dell'azione, *per vindicationem*. Le altre formule per ciò solo si appalesano quali deviazioni dal tipo originario.

Ha il suo valore anche il terzo degli argomenti da noi ricordati, ed addotto dal Fadda [1], il quale tende a mettere in rilievo come sarebbe poco conciliabile l'antichissimo concetto della *obligatio*, col fatto che l'istituto del legato si introducesse appunto nella forma di un rapporto obbligatorio tra l'erede e il legatario. Di qui la probabile congettura che il legato *p. d.* non esistesse anteriormente alla *lex Poetelia*.

Ed infatti, o che si voglia riconoscere nell'originario concetto dell'eredità il carattere del trapasso patrimoniale, o quello della successione nella signoria, comunque la osservazione del Fadda ha il suo peso.

Il contrasto è evidente nel primo ordine di idee. Ma non esiste meno nel secondo, in cui il trapasso della signoria (che comprende essenzialmente, per rispetto al patrimonio, il diritto alla disponibilità di esso) si troverebbe fin dall'inizio congiunto con l'assoggettamento del nuovo investito al potere di un terzo, che non ha carattere nè qualità di erede.

I due argomenti quarto e sesto da noi elencati si completano e confermano l'un l'altro.

[1] L. c. p. 184.

Il famoso luogo delle XII tavole: « *uti legassit ... suae rei, ita ius esto* » accenna, non v'ha dubbio, ad una legge imposta alla cosa. Ora, qualunque sia il senso che voglia darsi al *legare* in questo testo, o cioè riferirlo in senso stretto ai soli legati veri e propri, od intenderlo esteso ad ogni genere di disposizione testamentaria, in ogni caso la dizione della legge sta a favore della nostra tesi nella quistione che ci occupa. Se *legare* è generico e comprende anche una forma di legato vero e proprio in modo distinto dalla istituzione ereditaria, quella deve, come questa, consistere in una attribuzione diretta della cosa e non può concepirsi come un comando all'erede, cioè un peso inerente alla qualità ereditaria; in tale ultima ipotesi il disposto delle XII tavole non si riferirebbe punto ai legati. Se *legare* va riferito semplicemente ai veri legati, allora che si miri proprio e soltanto al legato di proprietà è troppo chiaro.

La riprova di questa interpetrazione è fornita, come dicemmo, da Ulpiano (19, 17) il quale si esprime in questi termini: « *Lege nobis adquiritur..... item legatum ex duodecim tabularum* ». Il legato adunque, cui si riferisce la legge delle XII tavole è tale da costituire un modo di acquisto della proprietà per legge, ossia è il legato di proprietà.

Infine l'ultimo argomento [1] che resta ad esaminare, quello cioè il quale consiste nel rapporto tra la formula *(do lego)* e le parole della legge *(uti legassit)*, costituisce un altro notevole indizio, in quanto ci presenterebbe anche qui un esempio della corrispondenza delle forme che è una caratteristica dell'antico diritto romano.

Riassumendo, indipendentemente dal rapporto che i due tipi fondamentali di legato hanno avuto colle antiche forme di testamento, e badando alla intrinseca loro natura, alla originaria funzione che il legato ha avuto rispetto alla eredità, alle dirette testimonianze delle fonti, pare che debba senz'altro ritenersi per vero che il tipo primitivo di legato fu appunto quello di proprietà. Anche in questo genere di attribuzioni patrimoniali la prima fase storica consisterebbe nella semplice traslazione di proprietà *(dare)* [2].

[1] FERRINI - *Legati* p. 11.
[2] FADDA l. c. p. 187.

III.

Nel paragrafo precedente abbiamo espressamente fatto astrazione, nell'esame della quistione sulla priorità di origine dei due tipi di legato, dall'altra del rapporto di essi colle antiche forme di testamento. Ora è su questa indagine che fermeremo la nostra attenzione.

Secondo la notizia, chiaramente fornitaci da Gaio (II, 101 sgg.), il testamento più antico sarebbe stato quello pubblico nelle sue due forme, in tempo di pace *(calatis comitiis)* ed in tempo di guerra *(in procinctu)*. In prosieguo si sarebbe introdotto il testamento privato: *accessit deinde tertium genus testamenti quod per aes et libram agitur*. Però, in origine, non si trattava di una vera e propria forma di testamento; sibbene di un ripiego tendente allo stesso fine economico, introdotto nella pratica a vantaggio di coloro che, non avendo già esercitato questo supremo diritto nei modi legali, si venissero a trovare nella impossibilità di esercitarlo; ed il ripiego fu assai semplice e conforme allo spirito delle antiche istituzioni giuridiche. Si fece anche qui ricorso alla *fiducia;* il morente mancipava il suo patrimonio ad un amico, pregandolo di provvedere egli a disporne, nel modo che il mancipante avrebbe avuto intenzione di disporne per testamento: « *Qui neque calatis comitiis neque in procinctu testamentum fecerat, is si subita morte urguebatur, amico familiam suam, id est patrimonium suum, mancipio dabat, eumque rogabat, quid cuique post mortem suam dari vellet* ».

Più in là l'evoluzione giuridica invertì le parti, e, mentre il testamento pubblico andò mano a mano cadendo in desuetudine, a poco a poco la *mancipatio familiae* dette luogo al tipo di testamento privato, che prese il nome dal negozio donde nacque e si disse *per aes et libram*. E così, mentre prima il *familiae emptor heredis locum optinebat*, si istituì poscia direttamente l'erede in una persona diversa dal *fam. emptor (alius heres testamento instituitur)*, ed il *fam. emptor* e la *mancipatio* rimasero *propter veteris iuris imitationem*.

Ora che il legato con perfetta validità giuridica si trovasse nel testamento privato non vi ha nessun dubbio; lo dice del resto

chiaramente Gaio laddove, parlando di esso, scrive: « *nunc vero alius heres testamento instituitur*, A QUO ETIAM LEGATA RELINQUUNTUR ». Ma vi erano nel primitivo testamento comiziale? È intorno a questo punto che dura tuttavia la discrepanza dei romanisti. Ed occorre anche qui distinguere tra i due tipi di legato. Coloro, che sostengono la priorità di quello di obbligazione (Hölder), ritengono che solo questo si trovasse nel testamento *in calatis*. Quelli invece, che stanno per la precedenza del legato di proprietà (Ferrini), sostengono che questo semplicemente vi figurasse. Altri infine (Fadda) credono che nè l'un tipo nè l'altro potesse trovarvi luogo. La teorica Hölderiana si collega alla sua opinione circa l'ordine cronologico dei due tipi; tuttavia, pur respinta questa come noi abbiamo fatto, non si può senz'altro, come notammo, repudiare l'altra. Tra le due quistioni non ci pare che ci sia questo nesso logico nè in un senso nè nell'altro, dato il concetto che il legato non sia nato nel testamento. Potrebbe benissimo, in astratto, una forma secondaria aver avuto prima contatto coll'eredità. Perciò nè dal trovarsi una forma congiunta al testamento più antico si potrebbe dedurre la sua anteriorità, nè da questa senz'altro la necessità che la determinata forma si trovasse congiunta coll'antichissimo testamento. Ma la tesi di Hölder non è per sè stessa sostenibile, ed il Fadda ne ha dato la completa confutazione nel suo pregevole scritto [1].

Tutto il ragionamento hölderiano si concentra nel concetto che la *damnatio*, avendo uno spiccatissimo carattere di diritto pubblico, era appunto assai bene in armonia col testamento comiziale, che costituiva la legge del trapasso ereditario. Di qui si spiegherebbe assai bene l'applicazione della *solutio per aes et libram* al *legatum p. d.* (Gaio III, 175) e della *poena dupli* in caso di *infitiatio* (Gaio IV, 171).

Ma si risponde che tanto l'uno che l'altro effetto possono benissimo ricollegarsi al concetto di *nexum*. Il legato *p. d.* può benissimo rientrare nel genere del *gestum per aes et libram*, e così esso viene a ricollegarsi direttamente al posteriore testamento privato. La *solutio per aes et libram* diventa una normale applicazione della *nexi liberatio*.

[1] L. c. p. 176 sgg.

La formula *damnas esto* non ha bisogno di essere ricondotta al concetto di legge per trovare una giustificazione. Nè l'imperativo della formola importa maggiormente una necessità di questa natura. Formula imperativa troviamo anche nel legato *p. v.* accanto all'altra puramente dichiarativa. La *damnatio* è un comando della volontà individuale all'individuo, e l'obbligo è imposto sotto la condizione dell'accettazione da parte dell'erede. Invece il concetto di una *damnatio* di natura legislativa, in quanto si dirige all'individuo e non alla comunione, come nell'*hereditas*, importerebbe un vincolo dell'erede indipendentemente dal suo consenso, non essendo sostenibile nè un consenso anteriore nè uno concomitante al testamento. Oltre di ciò, poichè l'obbligo di pagare i debiti ereditari devesi, come pare probabile, riferire ad un'epoca non anteriore alle XII tavole, ammettendo che il legato *p. d.* figurasse nell'antico testamento comiziale, si avrebbe nel primitivo diritto una ben strana eccezione al principio che *ab herede obligatio incipere non potest*, proprio quando non era ancora riconosciuto nel senso più lato il trapasso dei debiti già nati in persona del *de cuius*.

Sono questi i principali argomenti che il Fadda sviluppa nel modo più ampio, per i quali ci pare omai assodato che il legato di obbligazione non trovasse luogo nel testamento comiziale. E, poichè questo può ritenersi uno dei punti omai fermi nella odierna dottrina, rimandiamo al lavoro del valente romanista italiano per i maggiori sviluppi sulla materia.

Merita invece un esame più accurato il quesito se anche il legato di proprietà debba ritenersi estraneo al testamento comiziale, come il Fadda sostiene, od invece vi trovasse luogo, come crede il Ferrini.

Il dibattito si concentra intorno al significato ed alla portata della famosa disposizione decemvirale: *uti legassit* etc. Secondo la tesi sostenuta dal Fadda, il testo si riferirebbe soltanto ai *legati* veri e propri, i quali avrebbero per virtù di questa legge acquistato efficacia giuridica. Innanzi, essi rivestivano la forma di semplici preghiere rivolte al *familiae emptor* nella *familiae mancipatio*. Così la legge decemvirale sarebbe stata contemporaneamente l'organo di trasformazione del fedecommesso contenuto nella *fam. mancipatio* in legato, e di tutto il negozio giuridico

in una vera e propria forma di testamento, in quel testamento privato cioè che prese il nome *per aes et libram*. Il tipo di legato esistente in quell'epoca, e dalle XII tavole esplicitamente riconosciuto, sarebbe il legato di proprietà. Solo in prosieguo si sarebbe introdotto il legato di obbligazione.

Secondo il concetto del Ferrini invece il legato di proprietà già si trovava nel testamento comiziale; la legge delle XII tavole avrebbe avuto una portata generale per ogni genere di disposizioni di ultima volontà, compresi, ma non soltanto, i legati; la trasformazione della *familiae mancipatio* in *testamentum per aes et libram* sarebbe stata opera di un lento lavoro giurisprudenziale e non l'effetto della disposizione contenuta nel testo decemvirale; il legato di proprietà sarebbe naturalmente passato dal testamento pubblico a quello privato.

Ora, nella sostanza, pur riconoscendo la importanza della magistrale e sottile trattazione del Fadda, io inclino piuttosto a seguire le idee sviluppate dal Ferrini.

Contro la interpetrazione Faddiana lo stesso autore comincia col riconoscere che si potrebbe opporre innanzi tutto l'ottimo degli argomenti nelle nostre discussioni, quello cioè derivante dai testi, ed a tal uopo cita quattro luoghi delle fonti: il fr. 120 D. De V. S. 50. 16 di Pomponio; il fr. 130 eod. di Ulpiano; il § 224 del II libro delle istituzioni Gaiane; la nov. 22 c. 2 di Giustiniano.

Ha egli completamente rimosso l'ostacolo derivante dalla chiara dizione di questi testi? Non ci pare. Possiamo infatti riconoscergli che, quanto alla novella 22, sebbene Giustiniano esprima chiaramente come il senso da attribuire al disposto decemvirale sia quello più lato, tuttavia la sua testimonianza non può avere una grandissima importanza. Neanchè però si può negare ad essa ogni valore, se non si riesce contemporaneamente a togliere efficacia alle fonti dirette e più antiche.

Ora, quanto al fr. 130, esso suona così:

« *Lege obvenire hereditatem non improprie quis dixerit et eam quae ex testamento defertur, quia lege XII tabularum testamentariae hereditates confirmantur* ».

Il Fadda osserva che questo testo non ha che fare coll'*uti legassit* etc. e con la nostra questione. Esso si riferisce all'altro

luogo delle XII tavole « *si intestato* etc. ». Infatti quivi, considerandosi come maniera subordinata di successione quella legittima di fronte alla testamentaria, si viene appunto a *confermare* il valore di questa, e di qui il concetto espresso da Ulpiano nel frammento in esame.

Per quanto il ragionamento del Fadda sembri assai giusto, tuttavia non mi pare soddisfacente del tutto. Ulpiano dice che colle XII tavole *testamentariae hereditates confirmantur;* ora non parmi troppo consono al concetto espresso dalla parola *confirmantur* quell'indiretto riconoscimento che si ricava dal *si intestato*. Il *confirmantur* si spiega molto meglio riferendolo ad un riconoscimento diretto ed esplicito, quale sarebbe quello derivante dal testo *uti legassit,* inteso nel suo più ampio significato. Nel testo *si intestato* etc. non si conferma nulla, ma si presuppone semplicemente l'esistenza giuridica del testamento. Nella peggiore ipotesi anche il passo di Ulpiano, se non fornisce una prova sicura, dà però un indizio che potrebbe acquistare importanza di fronte ad altre più esplicite dichiarazioni delle fonti.

Il luogo di Gaio dice così:

« *Sed olim quidem licebat totum patrimonium legatis atque libertatibus erogare nec quicquam heredi relinquere praeterquam inane nomen heredis: idque lex XII tabularum permittere videbatur, qua cavetur, ut quod quisque de re sua* TESTATUS ESSET, *id ratum haberetur, his verbis* UTI LEGASSIT SUAE REI, ITA IUS ESTO ».

Il Fadda osserva, a proposito di questo testo, che esso, piuttosto che contrario, dovrebbe anzi ritenersi favorevole alla tesi da lui sostenuta. Infatti la citazione delle XII tavole si farebbe allo scopo di addurre l'argomento legislativo nel senso dell'amplissima potestà di legare; di qui un ragionevole motivo per ritenere che appunto l'*uti legassit* si riferisce ai soli legati; così lo scopo della citazione spiegherebbe il senso che nella mente del giurista aveva il testo decemvirale. Ma anche qui la interpetrazione, per quanto ingegnosa, non ci sembra accettabile.

Gaio non potrebbe dire più chiaro di quello che fa come il testo delle XII tavole garantisse *quod quisque de sua re testatus esset,* ed ora il *testari* è senza dubbio parola generica. È inutile dire che la generalità di questa parola riceve la sua determina-

zione dal soggetto del discorso. Prima di tutto nel discorso non si parla solo di legati, ma anche di *libertates*. A ogni modo sarebbe assai strano che, in tema della assoluta libertà di legare la quale deriverebbe *direttamente ed esclusivamente* da un testo delle XII tavole, Gaio se ne fosse uscito a dire, nella citazione di quel testo, che esso riconosceva la libertà di *quod testatus esset*, usando una frase così generica. Dirò anzi che, se realmente l'*uti legassit*, nel senso delle XII tavole, si fosse riferito soltanto ai legati, non occorreva punto perifrasare la legge come fa Gaio per darne il significato, essendo certamente al tempo del giureconsulto il senso di *legare* quello ristretto. Appunto per questo egli, che scriveva un trattato elementare, ha creduto di spiegare bene il *legassit* delle XII tavole col *testatus esset*.

Ma il frammento che più di tutti resiste alla critica ingegnosa del Fadda è quello di Pomponio, che dice:

« *Verbis legis XII tabularum his* UTI LEGASST SUAE REI ITA IUS ESTO *latissima potestas tributa videtur, et heredis instituendi et legata et libertates dandi, tutelas quoque constituendi. Sed id interpetratione coangustatum est vel legum, vel auctoritate iura constituentium* ».

Il passo, a dir vero, è abbastanza esplicito nel farci sapere che la portata del testo delle XII tavole è amplissima, e, lungi dal riferirsi ai soli legati, comprende così la istituzione di erede come le manumissioni e la costituzione di tutela. Ciò non ostante l'acuto romanista italiano si è sforzato, come dice il Ferrini, di renderlo innocuo alla sua tesi. E la sua dimostrazione si fonda su quel *videtur*, da cui egli deriva argomento per sostenere che il giureconsulto non intendesse già di darci il significato letterale (direi originario) della legge, ma il suo spirito, come fu inteso nella applicazione che se ne venne facendo dalla giurisprudenza. Egli parla di una interpetrazione progressiva, che è il carattere comune di ogni interpetrazione storica di una legge, e sostiene appunto che la *latissima potestas*, di cui nel nostro frammento, sarebbe il resultato di questo successivo svolgimento: di qui il *videtur* di Pomponio. A sostegno poi di questa spiegazione, per verità alquanto sottile, adduce due altri testi, uno dello stesso commentario di Pomponio *ad Q. Mucium*, e l'altro di Paolo *ad Plautium*.

Il primo si trova nel fr. 29 § 1 D. 40, 7, ove si legge: « . . . . *quoniam lex XII tabularum emptionis verbo omnem alienationem complexa* VIDERETUR ». Il testo, nota il Fadda, ha grande valore di argomentazione, in quanto che appartiene allo stesso giureconsulto ed è escerpito dallo stesso libro, inoltre contiene lo stesso *videri*, e qui senza dubbio si tratta di interpetrazione progressiva, perchè non vorrà sostenersi che nel linguaggio delle XII tavole *emptio* equivalga *alienatio*. È dunque alla *mens legis* che il giureconsulto ha voluto qui riferirsi, ed altrettanto quindi per analogia deve dirsi del fr. 120 ove ricorre lo stesso modo di esprimersi.

Ma, contro l'argomento analogico che il Fadda trae dal fr. 29, il Ferrini [1] opponeva una giusta riflessione, quella cioè che il valore del *videretur* qui usato non può punto paragonarsi al *videtur* del fr. 120. Nel primo infatti si dice che con la parola *emptio* si è voluto in generale abbracciare ogni alienazione. Nel secondo invece si osserva che dall'insieme di tutto il testo appare che si è voluta riconoscere una *latissima potestas* in materia di disposizioni di ultima volontà. Mentre dunque nel primo caso può esser naturale pensare allo spirito, alla *mens legis*, nel secondo invece è chiaro che si guarda al significato vero della legge stessa come si presenta all'interprete. Ciò risulta anche dal *videtur* e *videretur*. Infine, come anche in nota accenna il Ferrini, che *emere* nell'antico uso avesse un significato assai lato è cosa conosciuta. Comunque, il fr. 29 non potrebbe avere gran valore come argomento di analogia, se, come vedremo, alla interpetrazione analogica si opponesse, come si oppone, il contenuto del fr. 120.

L'altro frammento cui il Fadda si riferisce, per trarne vantaggio a suo profitto, dice così: « *In generali repetitione legatorum etiam libertates continentur ex mente legis XII tabularum* ». Ora, egli nota, se veramente la portata delle XII tavole fosse così ampia come si dice, l'inclusione delle *libertates* deriverebbe appunto dalla legge. Il Ferrini osserva a questo proposito che l'*ex mente legis* può benissimo voler dire anche *secondo il significato*, e non è necessario interpetrarlo *secondo lo spirito* della legge, come fa

[1] Vedi Bull. del 1888 p. 117.

il Fadda. Ciò è vero, ma non occorre ricorrere a questa interpetrazione per togliere valore all'argomento avversario.

Che il testo delle XII tavole comprendesse la generale libertà di disporre intorno ai propri averi, o si limitasse a riconoscerla solo pei legati, non pare abbia che fare colla quistione se la *repetitio generalis* dei legati comprendesse o meno anche le *libertates*.

Non mi pare che, dal fatto che le XII tavole riconoscevano quella *latissima potestas* nel passo in quistione, si potesse senza altro dedurre che la ripetizione di legati comprendesse anche le manumissioni. Questo modo di intendere la ripetizione si connette alla tendenza che in questa materia si manifestò per la interpetrazione estensiva. Ciò risulta anche dal seguente luogo di Meciano (D. 32, 95), ove, di fronte ad una ripetizione concepita in questi termini: « *quisquis mihi heres erit damnas esto dare fideique eius committo uti det quantas summas dictavero dedero* », si ritiene che nella ripetizione vadano compresi anche i lasciti di altre cose corporali oltre che quelli di denaro.

Non sembra adunque che i due testi, cui il Fadda si richiama, rechino grande contributo in sostegno del modo come egli spiega il fr. 120.

Ma, indipendentemente da ciò, nello stesso contesto del fr. 120 troviamo più di un motivo per respingere la spiegazione Faddiana. Già il Ferrini notava con assai ragione che urterebbe contro di essa la frase *tutelas quoque constituendi*. La tutela è senza dubbio, anche secondo l'interpetrazione più ristretta e letterale, oggetto della disposizione decemvirale alla pari dei legati *(super pecunia tutelare)*; ora come spiegare quel *quoque* se il giureconsulto intendeva realmente, come il Fadda crede, di esporre lo spirito della legge e non invece darne il significato letterale? La tutela era direttamente contemplata e non poteva quindi dirsi di essa che *sembrava soltanto* derivare dallo spirito della legge.

La giusta osservazione del Ferrini si integra considerando l'ordine con cui sono elencati i vari oggetti, pei quali le XII tavole avrebbero stabilito la *latissima potestas*. Troviamo anzitutto la *heredis institutio*, cui si connettono i legati e le manumissioni, ed infine con un *quoque* la tutela. Ora, se veramente fossimo in materia di interpetrazione progressiva, la *heredis in-*

stitutio dovrebbe essere l'ultima nell'elenco, e alla menzione di essa in verità sarebbe stato davvero opportuno riconnettere il *quoque,* inquanto rappresenterebbe l'ultimo passo della estensione.

Invece noi la troviamo menzionata per prima, come l'oggetto precipuo e più importante cui si applicava la legge; il che appunto vuol dire che essa sanzionava in generale la libertà dei testamenti, di cui la *heredis institutio* era *caput et fundamentum*. Ed ancora un altro riflesso. Si sostiene che nel concetto dell'autore del frammento la *latissima potestas* rappresentasse il portato naturale della interpetrazione progressiva; ma come può conciliarsi questo modo di vedere con quanto il giurista dice subito dopo, dove si riferisce alla interpetrazione in senso totalmente opposto, nel senso cioè restrittivo, *sed id interpetratione coangustatum est?*

Sarebbe ben strano che facesse questa osservazione proprio dopo aver dato della legge quel lato senso che era frutto di una interpetrazione progressiva, come vuole il Fadda.

Anche questo frammento adunque resiste agli sforzi del sottile interprete, ed esso, ricondotto al suo genuino significato, basta da solo a portare contro la tesi del Fadda il peso decisivo della testimonianza delle fonti.

Ma il Fadda, dopo aver tentato di eliminare la forza probante dei testi esaminati, adduce, a sostegno della sua tesi, degli argomenti diretti.

Ed, anzitutto, che la disposizione decemvirale non potesse riguardare che i legati egli deriva dal confronto tra *pecunia* e *tutela* cui ivi si accenna, e dall'antitesi tra *pecunia* e *familia* che risulta da altri passi delle XII tavole. Qualunque sia il significato di *tutela,* egli dice, o che si intenda *tutela personarum* o *tutela rei* come fu variamente ritenuto, trattasi sempre di una disposizione a titolo singolare, e poichè i due termini *(super pecunia tutelave)* sono indicati l'uno accanto all'altro, ciò vuol dire che sono considerati come aventi egual carattere, e quindi anche le disposizioni *super pecunia* si intende che furono considerate come disposizioni a titolo particolare. Quanto alla antitesi tra *pecunia* e *familia* nel linguaggio delle XII tavole, dopo aver riferito i luoghi da cui essa risulterebbe, finisce in sostanza col non ricavarne un argomento sicuro a suo vantaggio, data

la incertezza, che egli confessa, sul vero significato di quelle espressioni.

Ripudia infatti la opinione che spiega la antitesi con l'altra tra *res mancipi* e *nec mancipi*, dichiara di non voler pronunziarsi su quella che la spiega distinguendo tra patrimonio personale e collettivo del gruppo (sebbene ambedue potrebbero servirgli di argomento), e si contenta di mettere in luce che la esclusione di *familia* qualche cosa deve significare, ed essa non può riferirsi che alle disposizioni di carattere universale. Evidentemente, in questo campo, le difficoltà dell'argomento e la assoluta scarsezza delle nostre conoscenze in proposito hanno superato la stessa grandissima abilità del critico.

Il Ferrini opportunamente intanto replicava facendo notare la debolezza dell'induzione dal significato particolare di *legare super tutela* a quello di *legare super pecunia,* solo perchè *pecunia* e *tutela* si trovano collegate nella stessa frase, *super pecunia tutelave.* E la osservazione è assai giusta. Infatti, anche a prescindere dal vero significato di *tutela*, non si vede proprio il perchè dall'una si debba argomentare all'altra espressione. Che cosa ci sarebbe di intrinsecamente scorretto in quella colleganza, se *legare super pecunia* potesse anche comprendere disposizioni a titolo universale?

Non è dalla colleganza che si può nulla dedurre, ma bisognerebbe poter direttamente dimostrare il significato di quelle espressioni, ciò che lo stesso Fadda dichiara allo stato assai arduo. L'unica cosa che dalla colleganza può ricavarsi (ed anche questa osservazione appartiene al Ferrini) è il *significato generico di legare*, una volta che si parla di *legare super tutela.* Non è possibile dunque prendere *legare* nel senso che appresso si è dato alla parola *legatum*. Quanto poi alla opposizione tra *familia* e *pecunia* ed al significato della esclusione di *familia* nel nostro testo, prescindendo anche dalla impossibilità di fissare il valore di quelle espressioni, non bisogna dimenticare, a dire del Ferrini, che il modo come Cicerone si esprime (De inv. 2, 50; ad Her. 1, 13) ci autorizza a non escludere assolutamente che nella legge si trovasse la menzione di *familia*.

Oltre di ciò occorre forse anche notare che, se la *fam. mancipatio* si mantenne nel primo stadio un negozio meramente tra

vivi ed il *fam. emptor* non aveva, e non poteva avere, qualità di erede (tanto che fu detto *heredis loco*); poichè il *legare super pecunia* si riferirebbe, secondo il concetto del Fadda, alle disposizioni a titolo particolare (che in questa forma potevano esaurire tutto il patrimonio); ne deriva che, data una tale opinione, la *familia* come oggetto dell'*emptio* coincide colla *pecunia* come oggetto intorno a cui si esercitava il *legare*. E quindi, nello stesso ordine di idee del valente romanista, non è il caso di richiamarsi troppo a questa antitesi, del resto a noi poco conosciuta.

Ma il Fadda aggiunge che col concetto del primitivo largo significato di *legare* non si riesce poi a dare una spiegazione sodisfacente del mutamento e della restrizione avvenuta nel senso di quella parola. Critica le spiegazioni dello Schütze e dell'Arndts [1] e nota come il Maynz se la sia cavata col dichiarare di non saper spiegare la cosa. Ora non mi pare che, se anche ci si dovesse fermare a questo, sarebbe cosa troppo strana. Ben altro ci è oscuro dell'antico diritto, e su troppi punti conviene di confessare la nostra ignoranza. L'essenziale è di stabilire se realmente dalle fonti appaiano le traccie di un mutamento; tanto meglio poi se una spiegazione di esso potrà darsi. Ora che mutamento ci sia stato discende proprio dal contesto dei §§ 224, 225, 226 del II libro di Gaio. Nel § 224, da noi già esaminato, Gaio, a proposito dell'*uti legassit* delle XII tavole, si esprime dicendo che con quelle parole *cavetur ut quod quisque de re sua* TESTATUS ESSET, *id ratum haberetur*. Quindi passa a citare le leggi in virtù delle quali si restrinse questa larga potestà concessa dalle XII tavole, ed, a proposito delle leggi Furia e Voconia, ci insegna che le restrizioni si introdussero per quanto potevasi *legatorum nomine mortisve causa capere*. E poichè, come nota lo stesso Fadda, il *mortis causa capere* era nome di genere, per tutti gli acquisti *mortis causa* che non avessero nome speciale (fr. 31 pr. D. 39, 6), vuol dire che nei §§ 225 e 226 *legatum* è usato in senso stretto. Nel precedente paragrafo invece, riferendosi al tempo delle XII tavole, *legare* è fatto sinonimo di *testari*. Dunque dal contesto stesso del discorso Gaiano si evince il mutamento occorso nel significato della parola.

[1] L. c. p. 212.

Nè il solo modo per rendersi ragione di questo mutamento, come pretende lo Hölder, sarebbe quello di supporre che il *legare*, in origine nome di genere, si venisse in appresso a restringere qual nome di specie, in virtù di una progressiva eliminazione di tutte le altre disposizioni che presero un nome particolare. È ben vero che a questa ipotesi contrasta il linguaggio di Gaio nei citati §§ 225 e 226 col sussidio del fr. 31 citato [1]; ma ciò importa solo che la spiegazione non è giusta, e non è detto che o dovrebbe esser quella o non ce ne può essere altra.

Un'altra spiegazione invece io credo che potrebbe darsi. Ma occorre, per esser chiari, rifarsi alquanto indietro e ricostruire tutta una evoluzione storica, quale noi la supponiamo. Questo servirà a spiegare la nostra opinione anche su altri punti del complesso problema. Come già dissi nel paragrafo precedente, io ho fatta adesione all'idea del Bonfante che l'eredità ed il legato derivino da due correnti diverse, che possono storicamente trovarsi a sostrato del diritto successorio. La antica eredità romana si ispira al concetto della successione nella signoria, il legato a quello del puro e semplice trapasso patrimoniale. In seguito, a poco a poco, la eredità si venne trasformando ed acquistando sempre più carattere patrimoniale, ed a questa trasformazione contribuì l'intromissione del legato nel testamento. Questo si introdusse in epoca anteriore alle XII tavole nell'antico testamento comiziale, colla formula *do lego* corrispondente al legato di proprietà, tipo naturalmente originario dell'istituto, inquanto il trapasso di proprietà *(datio)*, come ben nota il Fadda, è lo stadio primitivo nella storia delle attribuzioni patrimoniali. Ed esso vi si potè introdurre, senza troppo stridente contrasto col fine e la funzione del testamento (nomina del successore nella signoria), ammettendo che le singolari disposizioni del patrimonio andassero considerate come *leges rei suae dictae*, da avere efficacia dopo avvenuto il trapasso della signoria.

Con ciò veniva semplicemente a riconoscersi che il supremo esercizio del diritto di signoria, quello della nomina del successore, poteva compiersi, oltre che puramente e semplicemente, anche con speciali restrizioni al contenuto della sovranità del

[1] Vedi Fadda l. c. p. 214.

successore. In altri termini si ammise che, nell'atto di trasferire la potestà, la si potesse, esercitandola, in qualche modo restringere. Di qui la formula primitiva del legato: *do* (che appalesa la sua origine patrimoniale) *lego* (che spiega la funzione che la *datio* veniva a compiere nel testamento; *legem dicere rei*). Intanto, poichè l'esercizio della sovranità, adibito a tale scopo, importava, pel suo contenuto, disposizioni di carattere puramente patrimoniale, si apriva così la prima e feconda breccia nell'antico puro concetto del testamento, ed era facile un rapido progresso su questa via. Già intanto in virtù di questo espediente poteva talmente restringersi il contenuto reale del diritto trasferito da renderlo irrisorio. E che questo avvenisse effettivamente Gaio stesso ce lo insegna (II, 224). Era naturale quindi che lo spirito eminentemente pratico dei Romani inclinasse a riconoscere sempre più l'importanza del lato patrimoniale della cosa.

Ora è sotto l'influenza di questo modo di vedere che appare assai probabile spiegarsi la famosa disposizione decemvirale *uti legassit*. Tra la istituzione di erede ed il legato ci era questo di comune, che tanto l'uno che l'altra in sostanza importavano una *lex rei dicta*. Il legato consisteva appunto in questo, ed indirettamente riusciva ad una restrizione della *potestas* trasferita con la *heredis institutio*. In questa lo scopo diretto era il trasferimento della signoria, ma mediatamente con ciò si riusciva anche ad un *legem dicere rei*, inquanto si trasferiva per conseguenza l'intero patrimonio nella potestà dell'erede. E così nel legato il lato patrimoniale era appariscente, nella eredità sussunto al fine diretto, in ambedue esso rappresentava il supremo esercizio della potestà dominicale.

Ebbene il legislatore si ispirò all'elemento comune, e generalmente statuì a proposito di ogni disposizione testamentaria: *uti legassit suae rei ita ius esto*. Così alle XII tavole devesi ricondurre la prima efficace reazione del carattere patrimoniale del legato su quello della eredità, colla quale esso già precedentemente si trovava congiunto nel testamento comiziale. E con questo resta anche verosimilmente spiegato perchè la legge decemvirale abbia usato *legare* invece di *testari*, in risposta ad un'altra obiezione del Fadda.

Intanto la evoluzione procedeva. Veniva da un lato, a poco

a poco, a cadere in disuso il testamento pubblico, e con esso anche quella parvenza o realtà di legge nella quale esso si incarnava. Dall'altro canto la *familiae mancipatio* in compenso si trasformava nel testamento privato, il quale, sebbene nella forma cercasse di ricongiungersi all'antico (per quel mirabile spirito di progresso conservatore che caratterizza il diritto romano), nella sostanza era sempre il prodotto di un istituto puramente patrimoniale. Per organo di questa nuova forma di testamento, quale sviluppo del fedecommesso quivi contenuto, sul che torneremo appresso, si introdusse nel sistema il legato di obbligazione, allargando così il campo del nuovo istituto. E fu allora che la cresciuta importanza di esso, e la diversità della sua forma di applicazione, fecero sentire il bisogno di dargli un nome speciale. E questo nome fu appunto *legatum, legare,* quello cioè che si trovava indicato nella formula primitiva del tipo originario *(do lego),* e che nell'antico testamento rappresentava il genere più diretto ed appariscente di *legare lato sensu*. Come dunque alla formula *do lego* si riconnette il significato generale di *legare*, così da essa derivò quello più ristretto; ciò che prima fu, nella sua funzione, *più specialmente e chiaramente* un *legatum*, troppo ben a ragione ritenne in seguito come designazione specifica questo nome.

A questo modo di considerare la cosa un solo appunto potrebbe farsi, quello cioè di essere alquanto ipotetico. Ma nessuno può pretendere, allo stato delle fonti, di esporre una storia documentata; probabilmente ciò non sarebbe stato possibile neanche ai giuristi dell'epoca classica. Dobbiamo contentarci soltanto del verosimile, accogliendo quelle ipotesi che, senza violentare alcuna delle esplicite testimonianze dei testi, riescono meglio a coordinare le notizie sicure ed i dati certi che ci rimangono.

Concludendo su questo punto, il dato sicuro è che il mutamento nel significato di *legare* vi fu; una spiegazione verosimile di esso non è impossibile trovarla; se anche non si trovasse, ciò non autorizzerebbe a negare che mutamento vi sia stato.

Aggiungo solo due osservazioni. Il Fadda, a proposito del passo di Ulpiano (XXIV, 1) ove si legge: *legatum est quod legis modo, id est imperative, testamento relinquitur*, nota che *imperative* era concepita anche la istituzione di erede, e perciò la definizione Ulpianea non può intendersi altrimenti, che riferendola

ad un' epoca, in cui nel testamento (quello privato) non vi erano che disposizioni a titolo particolare. Seguirebbe da ciò (poichè lo stesso illustre romanista ritiene che in quell' epoca il testamento pubblico era caduto in desuetudine) che vi fu un tempo in cui i Romani nel testamento facevano tutto fuorchè istituire l' erede.

Ma il vero è che quella di Ulpiano non è punto una definizione come noi oggi l' intendiamo; essa, come tutte le altre che ci furono lasciate dagli antichi giureconsulti, è una espressione, dove si mette in rilievo quel lato del concetto che occorre per il nesso logico del discorso. Nella specie, Ulpiano non intendeva altro che di far spiccare questa caratteristica differenza tra il legato e il fedecommesso, che cioè, mentre il primo contiene un comando, il secondo consiste in una preghiera, e così, immediatamente dopo le parole surriferite, continua: NAM *quae precativo modo relinquuntur, fideicommissa vocantur.* La larga portata della prima parte è ristretta dallo scopo di essa, come risulta indubbiamente dal *nam* che collega le due proposizioni.

La seconda osservazione fu già fatta dal Ferrini. Il ricollegare, secondo il Fadda, il significato del *legatum* della legge decemvirale al *legatum* del diritto pubblico, come svolgimento del mandato che si trovava implicito nel fedecommesso della *familiae mancipatio,* è in contradizione cogli stessi presupposti del Fadda. Anch' egli infatti ammette (ed anzi ne ha data la dimostrazione esauriente) che il tipo di legato, cui si riferisce la legge decemvirale, è quello di proprietà; ora con questo tipo di legato è inconciliabile il concetto di mandato; non è possibile quindi far ricorso a questo per spiegare il significato della legge delle XII tavole.

Ci pare così di aver dimostrato che non è possibile dare al *legassit* del testo quel valore ristretto, che la parola ha preso solo in epoca posteriore e che conserva oggidì. E con questo cade anche l' altra parte dell' assunto avversario, che cioè la legge decemvirale con quella disposizione abbia convertito la *familiae mancipatio* dell' antico diritto nel *testamentum per aes et libram,* riducendo all' istituto giuridico dei legati gli antichi fedecommessi di carattere puramente morale, nel che consistono le *rogationes* del *mancipio dans* al *mancipio accipiens.*

Del resto, a questa seconda parte ha opposto il Ferrini due considerazioni degne di note. L'una che, se realmente la legge avesse operato una simile trasformazione, sarebbe meraviglioso che su questo punto le fonti non ci abbiano detto neanche una parola, mentre ci hanno pur conservato i dettagli della procedura e chiara la notizia del doppio stadio. Oltre, e più di ciò, il modo come Gaio si esprime è addirittura inconciliabile col concetto di una trasformazione avvenuta nettamente in virtù di una positiva disposizione della legge. Infatti egli insegna che *hoc vero solum* (cioè il *testamentum per aes et libram*) IN USU RETENTUM EST, in contrapposizione alle altre due forme le quali *in desuetudinem abierunt*. Come dunque la consuetudine fece scomparire il testamento pubblico, la consuetudine fece nascere quello privato. E più giù sempre all'uso si fa richiamo, quando, accennando appunto alla trasformazione della *familiae mancipatio*, scrive: *sane nunc aliter ordinatur quam olim* SOLEBAT. La seconda osservazione è quella che, non potendosi a meno di assegnare un lungo periodo alla desuetudine del testamento comiziale, bisognerebbe ritenere per un tempo relativamente considerevole i Romani senza un genere di testamento pel tempo di pace.

Ma alla tesi, che il testo decemvirale si potesse riferire al testamento comiziale e alle disposizioni in esso contenute, si oppone un argomento che può sembrare decisivo. Poichè il testamento comiziale era una legge, se le XII tavole riguardassero quello, si ammetterebbe che una legge speciale avrebbe bisogno di una precedente autorizzazione in una legge generale. Ora a questa obbiezione ci sono parecchie cose da rispondere. Anzitutto è noto come noi non possediamo elementi bastevoli per ritenere che il testamento comiziale fosse una vera e propria legge. Nessuno può dire con sicurezza se il popolo vi intervenisse come semplice testimonio, od invece partecipasse direttamente all'atto, il quale per conseguenza verrebbe così ad essere una manifestazione della volontà collettiva. Del resto, qualunque sia la verità in proposito, ed anche data la natura legislativa dell'atto, non per questo l'obbiezione è insuperabile. Già il Ferrini notava che a ogni modo il testamento *in procinctu* (il quale in quei tempi di continue guerre doveva essere il più in uso) una legge non era, e poi che cosa ci sarebbe di così enormemente strano che con

una legge di carattere generale si fosse stabilito: Le disposizioni di ultima volontà hanno piena efficacia giuridica; questa efficacia sarà caso per caso riconosciuta e dichiarata con legge speciale dai comizi, previa cognizione dei necessari estremi di fatto? Ma, sopratutto, si rifletta a questo. Il motivo principale, se non unico, per cui si insiste sul carattere legislativo del testamento comiziale è quello che l'ordinamento familiare romano rendesse, come dice il Fadda, in via di principio incompatibile il libero diritto di testare. La nomina dell'*heres* per testamento costituiva una deviazione dall'ordine dirò costituzionale della successione, e solo con speciale disposizione di legge poteva quindi a quest'ordine derogarsi. Ora lasciamo stare che anche quest'ordine di idee incontra le sue difficoltà, e che può benissimo dubitarsi della esattezza di esse. Non è possibile in questo luogo, senza uscire dal tema che ci riguarda, di addentrarsi in questa scabrosa disamina. Però, ai fini per cui l'argomento viene citato nella presente discussione, possiamo anche partire da questo presupposto, e ne guadagnerà tanto la forza della nostra dimostrazione. Sia pure dunque così per l'antichissimo diritto; non è possibile però negare che nel sistema delle XII tavole l'ordine è invertito. In esse l'assenza del testamento forma il presupposto logico di fronte alla delazione legittima *(si intestato moritur)*. Ora, se si mette in rapporto questo principio coll'altro contenuto nel testo *uti legassit,* dato il sistema successorio del diritto anteriore, la conseguenza sarebbe la seguente. E cioè, mentre nell'antico regime la legge testamentaria era una deroga alla successione conforme alla costituzione dei gruppi sociali, nel nuovo ordinamento invece la nomina dell'erede per testamento diventerebbe la regola, la volontà individuale prenderebbe il passo innanzi all'organamento sociale, ed il popolo perciò, nella nuova fase del testamento, non dovrebbe più statuire una legge derogativa ma semplicemente limitarsi a far da testimonio, a prender atto della dichiarazione di volontà individuale. È in sostanza la ipotesi avanzata dall'Arndts [1], e non vedo in realtà perchè essa non dovrebbe essere accettabile. Il Fadda vi obbietta che il *legare* in quel testo si riferisce solo a disposizioni particolari, e che

[1] Vedi FADDA l. c. p. 172 in fine.

nel testo stesso non si parla punto di dichiarazione solenne davanti al popolo. Ma, quanto alla prima osservazione, essa è proprio la tesi che si tratta di dimostrare, e non può quindi assumersi come argomento di discussione; noi abbiamo visto del resto come si possa sostenere l'opposto. Quanto alla seconda, non si tratta già di dimostrare che nella legge in esame si contenesse l'accenno alla mutata funzione del popolo nei comizi, basta solo il riconoscere che in essa nulla si contiene in contrario a questo concetto, ma che anzi, data quella legge, la conseguenza ne deriva logicamente. Come per lo passato, di fronte all'ordinamento sociale in vigore, naturalmente il popolo radunato in comizio, per rendere efficace un testamento, doveva procedere alla votazione di una legge; così, dopo il principio sancito nelle XII tavole, che in virtù di una generale disposizione davano forza di legge alla volontà individuale legittimamente manifestata, la presenza del popolo ed i comizi non potevano servire ad altro che a rendere solenne la dichiarazione stessa ed a prenderne atto. Questo radicale mutamento anzi dovè esere il colpo decisivo alla vitalità del testamento comiziale, che, perduto così il suo vero carattere e la sua organica ragion d'essere, naturalmente cadde a poco a poco in desuetudine, facendo luogo al testamento privato che, nella sua destruttura, meglio rispondeva al principio sanzionato dalla legge decemvirale.

Noi crediamo pertanto che nè possa restringersi il significato di *legare* nel testo delle XII tavole ai semplici legati veri e propri, come appresso si denominarono, nè sia lecito di attribuire alla legge decemvirale la trasformazione dell'antica *familiae mancipatio* nel vero e proprio testamento *per aes et libram*. Il testo delle XII tavole si riferiva invece ad ogni disposizione testamentaria, esso aveva di mira il testamento comiziale, ed il riconoscimento di quello privato fu l'effetto di una lenta evoluzione, alla quale contribuì in modo notevole la disposizione *uti legassit* etc. coll'accentuare il carattere patrimoniale del trapasso ereditario per via di testamento.

Resta così escluso il principale e sostanziale argomento, per cui si è voluta negare la possibilità che il legato *p. v.* trovasse luogo nel testamento comiziale.

Ma, oltre di questo, altri due ne furono addotti, dei quali

occorre tener parola. L'uno, partendo dal presupposto della natura legislativa del testamento comiziale, che derogava alla successione legittima in conformità dell'ordinamento sociale, consiste nel rilevare la incongruenza che la comunità dovesse entrare nelle disposizioni particolari circa al patrimonio, per le quali non poteva esservi alcun pubblico interesse; mentre è troppo naturale che il sindacato si limitasse alla sola *successio in universum ius*, che era una disposizione pertinente al *ius publicum*. Già notammo più sopra come la quistione, se il testamento fosse un vero *privilegium*, o se invece il popolo vi compiesse la semplice parte di testimonio per la maggiore solennità dell'atto, è assai dubbia e non mancano gli argomenti per l'una e per l'altra tesi. Ma, dal nostro punto di vista, possiamo anche concedere che una legge fosse, sebbene ciò non potrebbe mai ragionevolmente sostenersi pel testamento *in procinctu*. Ebbene, le osservazioni già fatte innanzi ci permettono di superare anche questa difficoltà.

Debbo però anzitutto notare che in questo punto non saprei convenire col Ferrini, il quale risponde al Fadda osservando che nel tempo più remoto, quando non si aveva un concetto adeguato economico e giuridico del patrimonio, una differenza sostanziale tra l'istituzione di erede ed il legato di proprietà non poteva esserci, solo in questo distinguendosi, che la prima si riferiva al complesso dei beni ed il secondo ad uno o più oggetti determinati. Data la teoria da noi accolta in questa materia, la nostra opinione non può essere che perfettamente opposta. Quello che dice il Ferrini per l'antichissimo diritto romano noi crediamo che sia invece vero in certo modo per l'ultimo diritto, e sicuramente per quello moderno. Tutto ciò è una conseguenza del concetto puramente patrimoniale, il quale è solo l'ultimo stadio dell'evoluzione, non il punto di partenza. Ma questa indagine esorbita dal nostro tema, e abbiamo perciò dovuto contentarci di fare una semplice dichiarazione in proposito. Solo qui teniamo a rilevare, come anche sopra accennammo, che non ci sembra una conseguenza necessaria della nostra tesi l'esclusione del legato dal testamento comiziale, ed in questo dissentiamo anche dal Bonfante, il quale accetta la tesi del Fadda come corollario della teoria da lui sviluppata [1].

[1] Bull. del 1891 p. 142.

La istituzione di erede nell' antico concetto era bensì una designazione del successore nella sovranità, e come tale traeva seco la successione universale nel patrimonio, ed in questo una tale successione universale era distinta *toto coelo* dalla successione particolare, cui provvide il legato, che in origine si esplicò all' infuori del testamento. Ma ciò non ci obbliga a ritenere che la connessione delle due forme si sia operata solo nel testamento privato e non in quello pubblico, quando un insieme di altri indizi sta per quest' ultima tesi. E la connessione potè operarsi, come dicemmo, in armonia al concetto dell' *hereditas*, in quanto le particolari disposizioni venivano a rappresentare il supremo esercizio di quella signoria, che si trasmetteva, nel senso di limitare il campo (patrimoniale) dell' esercizio di questa. L' istituto di diritto patrimoniale, inserito nel testamento, fu guardato dal punto di vista della sua connessione con quella suprema potestà del *paterfamilias*, che è la fonte comune di tutti i singoli diritti sul patrimonio. Una volta penetrato però nel testamento, finì per esercitare una reazione inversa sul concetto della eredità, come spiegammo.

Così intesa la cosa, sparisce anche la difficoltà che resterebbe assurda l' ingerenza del popolo in una disposizione di carattere puramente privato. Se l' eredità era benissimo concepibile come un puro *nomen iuris sine ullo corpore*, non per questo ciò era utile che avvenisse. E ad impedire una simile eventualità non è a maravigliarsi che il popolo si ingerisse, considerando il legato nella sua funzione limitativa del contenuto concreto della potestà, al cui trasferimento mirava il testamento. Ciò, a cui speciali disposizioni legislative provvidero quando il testamento divenne un vero e proprio atto della volontà individuale, fu invece il compito della comunità finchè esso si mantenne nel suo puro concetto primordiale.

L' altro argomento addotto dal Fadda, cui sopra accennavo, si è la formula *do lego* puramente dichiarativa della volontà individuale, mentre in una legge non poteva trovarsi che la forma imperativa. Ma anche qui, prescindendo sempre dalla natura legislativa del testamento comiziale, prescindendo dalla quistione se i *verba imperativa* richieggano proprio un imperativo del verbo, e prescindendo dal fatto che noi non sappiamo se realmente questa

sia la formula originaria o se almeno non sia tutta intera, ci limiteremo a ripetere quanto ha osservato il Ferrini [1]. E cioè, non potendo ammettere che il privato si facesse autore di una proposta di legge, bisogna distinguere il lato puramente subiettivo della proposta, e la conseguente conferma per parte dell'assemblea. Ora la formula *do lego* potrebbe benissimo riferirsi alla proposta, come ce ne porge argomento la *nuncupatio* del testamento privato, che rappresenta la sopravvivenza della parte formale dell'antico caduto in desuetudine, e così ogni difficoltà sarebbe scomparsa. Comunque, data la ignoranza, in cui siamo, del modo come praticamente si compiesse il testamento comiziale, non è certo questo un argomento che può avere grande importanza.

Secondo noi adunque, nell'antico testamento comiziale, in un certo periodo della sua storia, dovette comparire il legato, e propriamente nella forma del legato di proprietà. Quello di obbligazione invece si sviluppò nel testamento privato, come svolgimento del fedecommesso compreso nella *familiae mancipatio*. Vedremo meglio in seguito il rapporto di questi due tipi di legato tra loro e con le due forme secondarie di essi.

EVARISTO CARUSI

(Continua)

[1] Bull. del 1888 p. 115.

SULL' INTERPRETAZIONE DI UN PASSO DI TIBULLO IN RAPPORTO AD ANTICHE VIE

Nell' elegia VII (per altri VIII) del I libro Albio Tibullo celebrando M. Valerio Messala Corvino [1] che aveva riportato l'onor del trionfo per le vittorie ottenute nell' Aquitania, ricorda una via per opera di lui ristaurata. Ciò fa egli con l'avviso, io stimo, di portare il suo eroe a un pari grado dello stesso Imperatore Cesare Augusto, nonchè degli altri gran capitani trionfatori, tra'quali Ottaviano, l'anno di Roma 727, riservata a sè la sistemazione della via Flaminia da Roma a Rimini, avea distribuiti i ristauri delle altre vie maestre, per le quali più comodamente si accedesse alla capitale: *Quo facilius autem,* dice in proposito Svetonio, *undique urbs adiretur, desumpta sibi via Flaminia, Arimino tenus, munienda, reliquas triumphalibus viris ex manubiali pecunia sternendas distribuit* [2]. Si tratta qui dunque non di costruzione di strade nuove, ma di rifazione delle vecchie, *quo facilius undique urbs adiretur,* delle vie dirette alla città, tra le quali era la Flaminia, *desumpta sibi via Flaminia,* a scopo di lastricarle, se nol fossero, di spianarle, e qua e là risarcirle, *reliquas sternendas distribuit;* vie in conseguenza la cui manutenzione stesse a carico dello Stato, senza di che non competeva al Principe assegnarne a piacer suo il ristauro a questo o a quel signore, o in difetto della costoro generosità, rifare o a pubbliche dell' erario, o a private sue spese: *Reliquae viae,* dichiara Dione Cassio il passo di Svetonio, *posteriori tempore refectae sunt sive publicis (neque enim Senatores libenter sumptus faciebant), sive*

[1] Il nome di M. Val. Messala Corvino, console nell' anno di R. 723, si trova inscritto su due basi marmoree rinvenute nel secolo XVII presso la piramide di C. Cestio, ed ora esistenti nel museo Capitolino. Falconieri O., Discorso intorno alla piramide di C. Cestio (Nardini, Roma ant. ed. IV t. IV, Roma 1820); *C. I. L.* VI, 1375.

[2] Svetonius - XII Caesares - De Augusto c. 30. Basileae in officin. Frobeniana 1533 pag. 30.

ipsius Augusti sumptibus hoc factum quis dicere velit? [1] La spesa infine doveva gravare sulla parte del bottino di guerra, toccata in sorte al generale dell'armata, *ex manubiali pecunia,* quasi a ragione d'imposta sopra il suo guadagno. Con ciò l'Imperatore saviamente e provvedeva al ben pubblico, agevolando a tutti l'accesso alla capitale, e senza troppo aggravare l'erario procacciava ai suoi capitani l'universale benevolenza, per mezzo di opere che loro alla fin fine guari non costavano, spendendo essi sopra lucri che in parte erano personali, ma in parte di tutti i cittadini, cooperatori colla fatica e col sangue alle imprese di quelli.

Al passo di Svetonio intanto ben si collima nel particolare quello di Tibullo in riguardo del suo Messala, passo che per bene esaminare, è d'uopo qui riportare per isteso; che dice dunque così:

Nec taceant monumenta viae, quae Tuscula tellus,
Candidaque antiquo detinet Alba lare;
Namque opibus congesta tuis hîc glarea dura
Sternitur, hîc apta iungitur arte silex.
Te canet agricola, e magna cum venerit Urbe
Serus, inoffensum retuleritque pedem.

Veramente non tutte le edizioni leggono così; ma Achille Stazio [2] ai primi del sec. XVI asseriva che questa è la più comune e accreditata lezione; che veggiamo dopo lui tenuta fra gli editori tibulliani dal Tornerius [3], dal Passeratius [4], dall'Jansonius [5], dal Mattaire [6], dal Volpi [7], dal Vannucci [8] e dal traduttore Carini [9]. Altri all'incontro nel primo distico leggono:

[1] Dio Cassius Coneianus. Hist. Rom. libri XLVI. Hanoviae 1606. *De Augusto.*

[2] Tibullus cum commentariis Achillis Statii Lusitani. Venet. 1567. Altre lezioni di questo passo ci dà egli. Ad es. *Non taceam monumenta viae, quam Tuscula tellus* etc.; e l'altra: *Nec taceat monumenta viae, quem Tuscula tellus* etc. adottata dall'Heyne. « *Tibulli carmina ex recensione E. Wunderlichii cum notis G. Heyne. Lipsiae 1798* » altra edizione del Pomba in due volumi *aug. Taurinor.* 1821. Nel II vol. *(Observationes in Tibullum)* si danno altre varianti, utili a consultarsi.

[3] Tibullus ed. Tornerii. Romae 1587.

[4] Tibul. ed. Passeratii. Parisiis 1608.

[5] Tibul. ed. Janssonii. Amstelodami 1640.

[6] Tibul. ed. Mattaire. Londini 1721.

[7] Tibul. ed. I. A. Vulpii. Patavii 1790.

[8] Tibul. ed. Atto Vannucci 8ª. Prato 1880.

[9] Tibullo tradotto da Zeffirino Carini. Torino 1880.

Nec taceant monumenta viae, quem Tuscula tellus
Candidaque antiquo detinet Alba lare.

e taluno altresì:

Nec taceat monumenta viae, quem Tuscula tellus
Candida quem antiquo detinet Alba lare.

E in generale o l'una o l'altra lezione ritengono fra gli editori e traduttori il Portelli [1] e il Biondi [2], e fra i trattatisti di cose archeologiche Everardo Ottone [3], il Volpi [4], il Roisecco [5], il Nibby [6], il Canina [7], il De Rossi [8], il Lanciani [9] col Tomassetti [10]. Evidentemente, a mio avviso, la prima lezione si presenta più poetica; 1° perchè più energica, personificandosi in certo qual modo i *monumenti*, a quella guisa che anche Cicerone colà [11] diceva a Cesare: *Parietes huius curiae tibi gratias agere gestiunt*, per la grazia fatta a Marcello; 2° perchè più variata ed insieme più progressiva, in raffronto a quel che si aggiunge nel terzo distico: *Te canet* (altri *canit*) *agricola e magna cum venerit Urbe serus, inoffensum retuleritque* (altri *rettuleritque*) *pedem:* con che dai monumenti si viene agli uomini, e dal *non tacere* degli uni si progredisce al *cantare* degli altri. Questi vantaggi di viva poesia non si ottengono colla lezione dei più moderni; il che, senza dilungarmi, lascio ad esaminare agli eruditi letterati, conchiudendo, su questa parte, che la prima lezione antica, quanto è più da preferirsi alla seconda, tanto è da ritenersi a lode del poeta per più vera ed autentica che non questa.

Ora venendo al confronto del passo di Tibullo con l'altro sopraccitato dello storico Svetonio, osservo come medesimamente,

[1] Catul. Alb. Tibulli et Sex. Aur. Propertii carmina castigata. Romae 1826 p. 161.
[2] Traduz. poet. di Tibullo. Firenze 1843.
[3] De tutela viarum. Traiecti ad Rhen. 1732.
[4] Ios. Roc. Vulpius Vetus Latium profanum. Rom. 1742 t. 8 p. 189.
[5] Roma antica e moderna. Roma 1750.
[6] Analisi storico-topografico-antiquaria della carta dei dintorni di Roma. Ed. 2ª vol. 3. Roma 1849, p. 596.
[7] Descrizione dell'antico Tuscolo. Roma 1840 p. 66.
[8] Bullett. di archeol. crist. 1872 p. 152.
[9] La villa Castrimeniese di Q. Voconio Pollione con append. sulle ville Tuscolane ecc. Roma 1885.
[10] La via Latina nel medio-evo. Anal. stor. Roma 1886 p. 74.
[11] Or. pro Marcello c. 13.

nei versi Tibulliani si parla di un risarcimento di vecchia strada fatto da Messala, ed anzi in quanto *vir triumphalis;* perchè se ne parla e dopo e per occasione del suo riportato trionfo: *risarcimento* e nulla più, evidente nel terzo distico dove si dice che il contadino canterà l'opera di Messala, perchè in conseguenza di esso camminerà con piè sicuro, *inoffensum retuleritque pedem,* il che non avrebbe luogo a dirsi, se si fosse trattato di novella strada da Messala fatta costruire. Essendosi poi anche premesso che il contadino loderà Messala, nel ritornare che faccia da Roma: *Te canet agricola, e magna cum venerit Urbe serus,* è chiara l'allusione a strada che andasse colà direttamente; di guisa che l'agricoltore uscito appena, direi così, della città trovasse riattata la via, da percorrerla senza pericolo d'inciampo, ben anco a ora tarda, *serus,* ad incerto raggio di luce. Alla pienezza peraltro infine del raffronto potrebbe solo obbiettarsi che, dove secondo Svetonio quei ristauramenti stradali si facessero *ex manubiali pecunia,* qui all'incontro dica Tibullo che Messala facesse il suo a proprie spese: *Namque opibus congesta tuis hìc glarea dura sternitur* etc. Ma dal passo di Svetonio, sviluppato da Dione e da noi spiegato,. si ha che Messala potrebbe aver eseguito l'imposto ristauro interpretativamente a sue spese, perchè non con qualunque privato cespite, ma *ex manubiali pecunia*, o se pur vogliasi propriamente, con esempio di munificenza rara tra quei signori; attesochè non si neghi già da Dione che ciò avvenisse, ma si dica soltanto che i Senatori non volentieri assumevano quelle imprese col proprio peculio: *Neque enim senatores libenter sumptus faciebant.*

Così esposto il testo poetico, confrontato colla storia, veniamo al precipuo soggetto della mia dissertazione, al quale mi apre strada questa riflessione, ed è che dopo tutto il nostro Tibullo non ci dà il nome preciso di questa via rifatta da Messala. Quindi è avvenuto che diversamente s'intendesse così dai commentatori dell'elegia, come dagli archeologi e topografi di Roma e de' suoi dintorni. Infatti chi volle quivi alludersi alla via *Latina*, come il Cluverius, l'Heyne, il Volpi e il Portelli, chi ad una *Tusculana,* come il Roisecco, il Nibby, il Canina, il Vannucci, chi ad una *Valeria*, come il De Rossi, il Lanciani e il Tomassetti. Ma con pace di tutti direi che, a creder mio, nessuno interpretò a dovere

il passo, o se ne servì a proposito. Riassunte dal detto di sopra le condizioni che, secondo Tibullo, dovea presentare questa strada, cioè 1° che non fosse strada nuova, ma soltanto ristaurata ; 2° che la manutenzione ne stesse a cura dello Stato ; 3° che menasse direttamente a Roma; 4° che passasse o toccasse in uno il territorio Tuscolano e l'Albano ; esaminiamo in che punto di verità si trovi ciascuna dell'enunciate sentenze di fronte al passo Tibulliano.

In primo dunque l'Heyne sotto quei versi così commenta: « *Nec taceat.... Hoc est Tusculani et Albani celebrent magnificentiam Messalae in muniendo parte viae Latinae... quam iussu Augusti,* (alludendo al passo di Svetonio) *vel novam vel vetustate collapsam sternendam sumpserat Messala inter ceteros viros triumphales; quibus vias partim ex manubiis, partim ex suis pecuniis reficiendas distribuerat* [1]. Evidentemente cotesta sentenza è appoggiata in quello che, secondo la lezione da lui adottata, il Tuscolano prendeva interesse nel ristauro della via, in quanto ne avrebbe decantato il ristauratore: *Nec taceat monumenta viae, quem Tuscula tellus* etc. È vero che la via Latina per buone quattro miglia cioè dal X al XIV incirca [2] tracciava il territorio Tuscolano; onde su tale avviso stimo che l'Heyne dicesse *in muniendo* parte *viae Latinae*, cioè almeno sino al termine del territorio inverso l'Algido. Ma egli non tenne conto che similmente l'Albano doveasi unire a celebrare cotesto restauro di Messala: *Nec taceat monumenta viae, quem Tuscula tellus candidaque antiquo detinet Alba lare.* Ora in qual punto la via latina passava per un territorio Albano, da interessare su quel risarcimento anche il popolo Albanese? Poteva mai Tibullo in così esprimersi, aver mente a ciò solo che dalla via Latina, mediante un lungo diverticolo si saliva fino al M. Albano [3]? Ma quel transito certa-

[1] Ed. cit. nella n. 4 vol. I pagg. 76-77.

[2] Non sono qui da discutere i limiti del Tuscolano verso Roma, che potevano raggiungere la stazione *ad Decimum*, e verso levante stare con l'Algido; ma il Nibby seguendo il Volpi (op. cit. t. VIII p. 248) o non bene riconobbe nel *Roboraria* la Molara o non avvertì correggere il num. VI, dacchè per certo da Ciampino, *ad Decimum*, alla Molara non correvano sei miglia, ma quattro o a quel torno (Dissert. delle vie degli antichi, ed. del Nardini t. IV c. 3 p. 115). E bene il Canina dice che quivi correva il miglio XIII o il XIV al più (op. cit.).

[3] Si scorge il diverticolo poco prima di giungere all'antica osteria della Molara, che si trova dalla via Latina, e si rincontra dentro la macchia verso Rocca di Papa. Anche il Canina (loc. cit.) esclude questa ipotesi.

mente nulla importava all'Albanese, il quale sopra la sua Appia aveva altro diverticolo, detto via *Albana* o meglio via *trionfale*, che lo portava sul M. Laziale, onde non gli occorresse punto percorrere la Latina per recarsi colà [1]. Nè poi la valle così detta *Albana*, ma più comunemente dell'*Algido* a' tempi dell' Impero, faceva parte di territorio Albano, ma sì del Tuscolano che Strabone limita quasi col M. Albano [2]. Per la qual cosa in verun modo a me pare che la Latina interessasse all'Albanese, nè che per conseguenza avesse potuto Tibullo alludere *esclusivamente* ad esse nella descritta via.

Innanzi all'Heyne sembra che il Volpi, come dicemmo, seguendo il Cluverius tenesse un'eguale sentenza; ma infine egli non si dichiara apertamente; dacchè dovette aver compresa la difficoltà che noi abbiamo affacciata. E si osservi al modo onde egli si esprime: *Tusculana quoque Tibulli sternebatur inter monumenta, hinc in agro Tusculano, illinc in Albano posita, a quibus utpote commodiore aditu per viae a Messala restitutionem ornatis, vult poeta laudes eiusdem restitutoris non taceri* [3]. Ma mentre egli esclude che cotesta via fosse la propria Tuscolana, poichè, almeno a parer loro, non portava direttamente a Roma, come per certo avrebbe dovuto secondo tutto il testo Tibulliano; troppo dissiti, io gli aggiungerei, erano dalla via Latina i monumenti Albani, per venir essi, a suo dire, decorati ed adorni dal ristauro di quella strada. Quindi non sa egli pronunziarsi, che appellando cotal via la *Tuscolana di Tibullo*, la quale infine sarebbe per lui la via Latina unita ad una porzione di via Tuscolana. Questa sentenza non spiega punto adequatamente il passo Tibulliano, perchè non spiega, in modo che soddisfaccia, l'interesse del popolo Albanese per il ristauro di una via *Latino-Tuscolana*, tanto fuori del suo territorio, quanto che troppo discostasi dal territorio Albano qualunque allacciamento si voglia ammettere dalla via Tuscolana alla Latina.

Senonchè il Canina il quale, come dissi, tiene che questa strada di Tibullo sia assolutamente la Tuscolana, pretende togliere la difficoltà coll'asserire che la sua via Tuscolana uscisse

[1] Nibby Op. cit. vol. I p. 114.
[2] Strabonis De situ orbis libr. XVII. Ed. graeco-lat. Basileae 1549 p. 230.
[3] Op. loc. cit. p. 189.

dalle mura di Roma e *probabilmente* per la porta Celimontana, sostituita poscia dall'Asinaria; cosicchè a dirittura scrive: « *Chiaramente trovasi la via Tusculana ricordata da Tibullo, nell' indicare essere stata risarcita da Messala* [1] ». Ora tre passaggi egli assegna da Roma a Tuscolo; per la *Labicana* sul cui decimo miglio si diramava un diverticolo a quella città; per la *Latina* al cui decimoterzo miglio si staccava per la stessa direzione un altro diverticolo; infine per una strada che corresse direttamente tra Roma e Tuscolo, e questa secondo lui sarebbe la *Tuscolana ricordata da Tibullo*. Esclude egli affatto la Latina, nonchè l' opinione di coloro i quali si attengano accordarsi con Tibullo circa l' allusione dei *Lari Albani* per un contatto qualunque della Latina col M. Albano [2]. In ciò noi saremo con lui, dacchè cotesto contatto è troppo indiretto, e non si ottiene che mediante un diverticolo, che via Latina non è, ma dalla Latina si diparte, diverticolo troppo lungo per il M. Albano. Ma se con questa spiegazione di una via Tuscolana *diretta* da Roma egli salva il concetto del terzo distico di Tibullo, pel quale si vuole che cotal via parta a dirittura da Roma, non salva punto il concetto del primo distico, onde si vuole che la via tocchi territorio e monumenti non solo Tuscolani ma anche Albani; poichè son ben l' uno e gli altri discosti dalle terre di Tuscolo; talmentechè se anche a veder suo la Latina non ha relazione diretta con l'Albanese, assai meno ne avrebbe cotesta Tuscolana, la quale tenendo a sinistra della Latina più d'assai si discostava dal territorio Albano. Per questa stessa ragione, cioè per la niuna relazione che il percorso della via Latina o Tuscolana abbia con la regione Albana, rimane per noi esclusa l' ipotesi, benchè modesta del Nibby il quale scrive: « *Pare che essa venisse rifatta da M. Valerio Messala al quale Tibullo nell' eleg. VII del I libro dice: Nec taceat monumenta viae quem Tuscula tellus candida, quem antiquo detinet Alba lare* ». Per la qual via egli intenderebbe la Latina col diverticolo che *da Morena ..... andava a Tuscolo passando per Frascati e per i Camaldoli* [3]. Insomma come, secondo me,

[1] Op. loc. cit. p. 66.
[2] Op. loc. cit. p. 115.
[3] Così il Nibby nel trattato delle *vie antiche* (Ed. del Nardini. Roma 1845), ma nell'opera cit. dei Dintorni di Roma (Ed. Rom. 1849 vol. 3 p. 596) egli conferma asso-

esclusivamente presa, la via Latina non risponde alle condizioni di cotesta via Tibulliana, così neppure qualunque altra o *Tuscolana*, o *Latino-Tuscolana* che dir si voglia, attesochè non percorre in questo territorio nè tra' monumenti degli antichi lari di Alba.

Che anzi contro qualsivoglia ipotesi di via Tuscolana milita un'altra anche più forte ragione, ed è che, o via diretta od indiretta, ovvero diverticolo speciale che avessero i Tuscolani per Roma, non erane la manutenzione mai a carico dello Stato, come certo doveva essere la via fatta rifare da Messala per ordine di Augusto. E l' autore, chiunque egli sia del libro *De Coloniis* [1], circa la colonia Tuscolana perentoriamente dice: *Tusculum oppidum muro ductum est.* ITER POPULO NON DEBETUR »; a quella guisa che ei ci dichiara di altre città del Lazio ed altrove. Ora la clausula ITER POPULO NON DEBETUR per me significa che il Governo non si occupava della strada, per risarcirla nonchè per farla. E stando sempre su Tuscolo, per esservi una via di colà a Roma verisimilmente più antica della Latina, verisimilmente altresì questa dovrebbe intercettare una gran parte della Tuscolana; laonde lo Stato provvedendo già molto per il nuovo tronco all'accesso delle città limitrofe, ebbe giustamente oggidì a lasciare (anche in ipotesi che la Tuscolana fosse in antico a spese di Roma) a lasciar, dico, a spese del municipio Tuscolano quello speciale suo tronco. A questo disposto statutario si potrebbe obbiettare che Messala lavorasse a spese proprie e non dello Stato: *Namque opibus congesta tuis* etc. Ma noi col raffronto storico dichiarammo di sopra il senso assai limitato di cotesto *opibus tuis;* al che siamo ora in debito aggiungere che, benanche tali strade si risarcissero a conto proprio, per farsi ciò, d' ordine del Sovrano, al quale non interessavano che le vie militari o pubbliche, non dovevano quelle essere che le strade appartenenti allo Stato, ed in conseguenza non mai le municipali, o comunque sia, quelle che *oppidis non deberentur.*

Nè punto più che i precedenti guadagnano sull' interpretazione de' versi Tibulliani il De Rossi, il Lanciani e il Tomas-

lutamente l'idea, non arrendendosi all'osservazione del Volpi (loc. cit.) che cotesta via Tuscolana non partiva da Roma, come pur doveva la via designataci da Tibullo.

[1] De coloniis; ed. Keucherii, Amstelodami 1661.

setti [1], i quali per cotesta via intendono una *Valeria* o *Valeria-Tuscolana*. Or essi riconoscono sotto tal nome quella via, con tuttora abbastanza traccie d' antichità, che a Ciampino sulla moderna *Anagnina*, rasentando la villa Senni, interseca la strada e verso greco si dirige a *Vermicino* su quella di Frascati, e verso libeccio raggiunge l' Appia antica al casale delle *Frattocchie*. Onde mai costoro abbiano scoperto il nome di quella via, ignoto puranzi al Volpi, al Canina ed al Nibby, da' quali si ha che essa partiva dalla *Prenestina* al di là, e giungeva a *Boville* sull'*Appia* al di qua, io non saprei. Senonchè osservo che questo tronco stradale giungeva al Mediterraneo, per un diverticolo poco sotto di Boville, alla via *Ardeatina* [2], così verso l'Adriatico di traversa in traversa poteva forse mettersi sulla antica via Valeria, d'allacciare per tal guisa l'uno e l'altro mare. Ed infatti tuttora si dice che questa gran via, la quale in antico divideva l' Appia, la Latina, la Tuscolana, la Prenestina ed altre, oggi col nome di strada *doganale* terrebbe un consimile percorso dal Mediterraneo all' Adriatico. Solo in questo senso imaginerei, perchè si volesse chiamare *Valeria*, ovvero *Valeria-Tuscolana*, per l'intersecazione o chiusura del Tuscolano dal suburbio Romano. Conciossiachè se mai s' intendesse che questa *Valeria* prenda nome da un Valerio, in quanto come asseriscono costoro venisse *costruita da M. Valerio Messala*, epperò sia la *ricordata dal suo amico Tibullo*, cotale ipotesi è al tutto priva di fondamento storico. Se il De Rossi, il Lanciani e il Tomassetti ne avessero avuto, era loro

[1] Il Tomassetti (op. cit. p. 74) cita l' opera anzidetta del prof. Lanciani che alla sua volta riporta quasi autore della sua interpretazione il compianto G. B. De Rossi (op. cit.); cosicchè sull' autorità dei due insigni archeologi asserisce che questa (come noi spiegheremo fra poco) *antica ed importante via traversa che legava l'Appia non solo alla Latina, ma anche alla Tuscolana*, era la via *costruita da M. Valerio Messala, ricordata dal suo amico Tibullo*, la quale perciò chiama *Valeria*.

[2] Ed in proposito notiamo col Volpi (op. cit. l. XII c. 9, t. VII, p. 122): *Holstenius* (in Not. ad Cluver.) *oppidum Bovillarum adhuc distinctius designare constituens existimavit Bovillas omnino fuisse eo loco ubi nunc est diversorium vulgo* l'osteria delle frattocchie *sive* i Fratocchi, *ut ipse ait; ubi Appia via ex planicie agri Romani in collem Albanum ascendere incipit. Hic passim aedificiorum antiquorum vestigia ad utrumque viae latus conspiciuntur. Indi uno milliari, Romam versus, tumuli ingentes exstant sepulcrorum. Exit hinc divertigium viae veteris silicibus stratae, versus viam Latinam: unde colligebat Holstenius hunc esse locum ipsum qui in Hierosolymitano itinerario signatur*, ad Nonum. *Quod rursus confirmari posse existimavit ex eo, quia ad idem diversorium* i Fratocchi *incidit divertigium veteris viae silicibus stratae ex Ardeatina.*

cómpito l'arrecarcelo: il che non fecero. E se pur anco in tempi relativamente antichi si trovi *spesso nominata* cotesta *via Valeria Tuscolana Albanense,* come asserisce il Tomassetti senza addurne alcun documento, quando poi non ci si dimostri altresì che essa esistesse fin dai tempi di Augusto, ne' quali non conosciamo che la *Valeria Tiburtina Marsicana,* non si potrà mai dedurre che quella fosse opera del nostro Valerio. E anche ciò provato, stiamo al commento e all'applicazione, non sarà mai questa alla quale alluda Tibullo: primo perchè sotto l'Impero, massime alle vicinanze di Roma, non si permetteva di fatto che pur costruttori di vie dessero a quelle il proprio nome [1], il che tanto meno poteva concedersi con un privilegio a Messala il quale era per comune avviso uno dei *viri triumphales*, comandati da Augusto a solo risarcire le strade e non già a farne delle nuove. Dipoi tale ipotesi è contraria al concetto di sopra esposto nel terzo distico di Tibullo, dal quale apertamente si ha che la via fosse ristaurata soltanto e non costruita di pianta, e che partisse diretta da Roma: *Te canet agricola, e magna cum venerit Urbe serus, inoffensum retuleritque pedem.* Ma la loro via ha ben altra direzione, quella cioè del lembo settentrionale dei due territori Tuscolano ed Albano. Ed essi, mi pare, fecero torto a sè stessi trascurando i due versi, compimento storico del passo Tibulliano ; cotalchè e perdettero la traccia di una via che dovea uscire da Roma, e supposerla costruzione di Messala, il che non dice affatto Tibullo, e dieronle così per supposizione il nome di *Valeria* [2]. Altre cose potremmo dire sulla *vera* antica Valeria per mostrare viemmeglio l'insus-

[1] Vedi in proposito Ottone nell'op. cit. P. II c. 6: *De Augusto tutore viarum maximo.*

[2] Come si appellasse questo tronco stradale, risultante da diverse strade e diverticoli, non è chi lo dica neppur degli antichi. Credo verisimile che non avesse proprio nome generale; o tutto al più qualche parte di essa si nominasse da alcuna sua più notevole direzione. Ad es. dicendo Cicerone a Laterense di Tuscolo: *Nisi te forte Lavicana aut Bovillana aut Gabina vicinitas adiuvabat,* (Or. pro Cn. Plancio n. 9) potrebbe pensarsi che almeno dalla via Tuscolana cotal diverticolo sino alle *Frattocchie,* l'antica *Boville,* si dicesse fra' Tuscolani via *Bovillana,* come l'altro incontro che raggiungeva la via Prenestina si nominasse *Gabina* per il quinci facile tragitto a Gabio. Ipotesi è questa non inverosimile, sul testo citato di M. Tullio, per il raffronto che si fa tra le vicinanze al Tuscolano della città di Labico e di Gabio e questa di Boville, le quali non potevano dirsi vicine, se fra ciascuna di loro ed il Tuscolano, a non guari distanza, non intercedesse alcuna via più o meno diretta.

sistenza delle osservazioni; ma fissi alla meta del discorso, torniamo sulle generali per tutte le fatte ipotesi.

Dal fin qui detto apparisce che niuna, almeno esclusivamente presa, sarà stata la via alla quale alluda Tibullo. Ed infatti chi può dubitare che, se egli avesse quivi alluso alla sola Latina, o alla Tuscolana o alla Valeria, non ne avesse, o poco meno, espresso il nome? Ragion di farlo esisteva per la Latina la nobiltà di questa, per la Tuscolana una certa particolarità degna di nota dal non essere così conosciuta, per la Valeria poi una opportunità da non lasciarsi trascorrere, dal momento che Messala, costruendo a nuovo, come fu supposto, una tal via, le avesse dato il nome, a quella guisa che quel M. Valerio Massimo, forse suo antenato, lo avea imposto alla Valeria Tiburtina [1]. Così, mi si permetta, Tibullo avrebbe dovuto adoprare, farci la sua via espressamente capire, e non mai, se alcuna delle supposte avesse inteso, usare una perifrasi ambigua quanto mai ed incerta, la quale difatto si presterebbe a prima vista per ciascuna in particolare delle varie opinioni, ma che niuna adequatamente prova. Ad esser sinceri, se gli addotti interpreti ed altri con loro su cotesto passo si riunissero di buon accordo, senza pure rinunziare alla loro sentenza, dovrebbero tutti per giustizia concedersi a vicenda che il Poeta è su questa parte oscuro. Ed anche io lo credo; laonde perchè infine *Davus sum, non Oedipus*, non vorrei cimentarmi a proporre altra spiegazione, ma qui far punto. Senonchè per salvare Tibullo da una taccia di oscurità, o ambiguità di espressioni, oscurità e ambiguità che potè procedere piuttosto da un'abitudine presa da secoli, d'interpretare il suo passo quasi esclusivamente allusivo ad una sola via, che ben forse non è, mi si permetta presentare una mia idea, come semplice ipotesi fra le altre di sopra riferite.

Pertanto standomi io alla lezione da me adottata de' sopraddetti distici, penserei che il *monumenta viae* s'avesse a spiegare nel volgar nostro: *I monumenti di via, monumenti stradali*, ed il *viae* stesse per uno specificativo generico in luogo di adiettivo, equivalente ad un «*vialia*», e non, come si è inteso fin qui, per uno specificativo di via particolare. In latino, si sa, il significato

[1] Liv. Hist. Rom. l. IX c. 43. Ed. Venet. 1706 p. 276.

di alcuni genitivi si desume dal senso, cosicchè, interpretata la frase *monumenta viae* secondo la prima maniera, ovvio mi si presenta che il Poeta determinasse poi a quali regioni appartenessero i monumenti stradali. Premesso pertanto: *Nec taceant monumenta viae quae,* Tibullo direbbe che son dessi, quelli che ha il Tusculano, *quae Tuscula tellus* (detinet), e quelli che ha l' Albano, *et detinet Alba candida lare antiquo.* Or dove si trovano cotesti monumenti stradali del Tuscolano? Certo sulla via Latina. Quali i monumenti stradali dell' Albano? Sull' Appia. Infatti l' Appia per un certo tratto percorreva il territorio di Alba-longa, e la Latina per un quattro e più miglia il territorio Tuscolano; ed erano tutte e due vie insigni per monumenti sepolcrali od anche civici, se vogliasi, di circostanti sontuose ville: *monumenta viae.* Anche secondo la lezione con il *quem* si deduce una medesima cosa. Poichè onde mai Messala aveva a celebrar l'Albanese, se non per una via che tracciasse il suo territorio, e da lui battuta, vale a dire per l'Appia? onde il Tuscolano, se non per l'altra in parte, sua territoriale, cioè per la Latina? In conseguenza Tibullo, a veder mio, direbbe che Messala non ristaurò una sola via, ma due, la Latina e l'Appia; ed io per due vie tenderei a pensare più facilmente, che non l'Heyne per la sola Latina, che il ristauro fosse in *parte,* compreso cioè il tratto comune da porta Capena alla direzione della Latina, con i tratti speciali di entrambi più ricchi di monumenti. Perciò seppur, come notava il Volpi, le vie restaurate accrescevan decoro ai monumenti, maggior servizio e comodità prestavano ai signori delle nobili residenze, dei quali veniva ad ingraziarsi l' illustre trionfatore, il quale oltracciò aveva fra l' una e l' altra strada un notabile latifondo [1]: ragione, se vogliamo anche questa, perchè Augusto assegnasse all' amico Messala il risarcimento delle due vie.

La mia spiegazione non soffre difficoltà da parte della storia; dacchè Svetonio dice solo genericamente che Augusto *reliquas sternendas distribuit viris triumphalibus,* e non già che commettesse il ristauro d' una per ciascuno di loro. Dipoi il farsi ciò *ex manubiali pecunia* non portava una spesa eccessiva sopra due tronchi stradali, detratta forse la mano d' opera anche di soldatesca,

[1] Vedi il Lanciani: La villa Castrimeniese sopr. cit.

secondo il costume dei tempi [1]. E cotale limitazione di lavoro parziale sopra le due strade sarebbesi per me bene significato da Tibullo, in ciò che egli non nominò le vie, quasi fossero state ricuperate per intiero, ma sì accennò ai loro monumenti sul Tuscolano e sull'Albano; per farci capire che solo in quei tratti la Latina e l'Appia venissero ristaurate, con quel più poi che ad entrambe era comune fino alla Porta, indicatoci ciò nel terzo distico dove egli porge contento l'agricoltore che non appena uscito dalle mura di Roma percorresse senza pericolo d'inciampo, *inoffenso pede,* la sua strada o fra i monumenti tuscolani per la via Latina, o fra quegli albani per l'Appia. Tutto questo aggiunge verso la mia ipotesi una conformità col testo Tibulliano dal punto storico o narrativo. Conciossiachè in fine non è chi non vegga quanto la detta ipotesi faccia guadagnare di estetico al verso, massime del primo distico, secondo la lezione più antica con il *quae,* in luogo del *quem;* per la quale avremo che il *monumenta viae,* cioè tutti e singoli i monumenti stradali, *non taceranno,* ma diverranno eloquenti a narrare l'impresa ristauratrice di Messala. Con ciò farassi il *monumenta viae* soggetto del *nec taceant;* dovechè con il *quem* diviene oggetto, dandosi ad esso un concetto perifrastico, quasi di un *via monumentalis,* non molto supponibile nel classicismo tibulliano, e si spiegherà il *monumenta viae* per la via monumentale, come tradusse il Biondi [2], e come intendono costoro che adottando quella lezione, spiegano il passo per una *sola* via: il che è una nuova ragione per escludere cotesto commento.

Pertanto io sto fermo nella mia interpretazione sul significato di due vie, interpretazione finalmente, che non si appoggia così sopra l'una o l'altra lezione, quanto veramente su tutto il complesso del passo Tibulliano nei tre distici insieme presi, e concordati fra loro e con la storia. Il qual passo, benchè non ci nomini specificatamente le due vie, non rimane però, a veder mio, punto ambiguo; perchè la perifrasi determinativa di entrambe le strade, come poetica, è bastevolmente chiara, e non dà luogo ad equivoco. Che se pertanto la mia sentenza incontrerà favore presso alcuni,

[1] Salvat. Aula: Epitome antiquit. Roman. Neap. 1821 P. I. p. 224.

[2] « *E la grand' opera della via rammenti Chi sul candido Tuscolo, e chi stassi In Alba, sede di vetuste genti* » Op. cit. p. 1184.

sarà per loro novella esperienza del buon divario che corre tra il serio intendimento d'interpretare un passo di autore, e quello di soltanto servirsene in conferma ed appoggio di un'idea preconcetta, senza averlo a fondo tutto compenetrato, per intiero svolto ed esaminato [1]. L'interpretazione dell'Heyne e seguaci resta, come si può vedere, superficiale, l'altra del Vannucci fu tolta dal Canina, e questi con i più moderni archeologi non fecero del passo Tibulliano che un'applicazione accomodatizia alle varie loro sentenze, come il De Rossi, seguito dal Lanciani e dal Tomassetti; dove altri in fine non volendo applicarsi a ponderarlo, o non portarono nessun'opinione propria, come l'Ottone [2], o non spiegarono abbastanza la loro, come il Volpi. Del resto così conchiudo: o Tibullo in questi versi è oscuro e non interpretabile, o se ciò non è, prego chicchessia a trovar altra più adequata e probabile spiegazione di quelle, compresa la nostra, fin qui portate.

A. Rocchi

---

[1] Esempio ne sia presso l'Heyne questo tratto di nota al citato passo: *Opus autem praeclarum* (la via restaurata da Messala) *et ad saecula duraturum illud fuisse ex Martialis versibus colligas, qui aeternam libri famam sic ominatur.* Lib. VIII, 3, 5.

Et quum rupta situ Messalae saxa iacebunt,
Me tamen ora legent......

Qui evidentemente si parla di una fabbrica (stimasi la casa del Messala Corvino oratore). Chi mai, nonchè Marziale, direbbe dei poligoni di una via *rupta situ iacebunt?* (!!!). M. Val. Martialis epigrammata, interpret. Domitio Calderino et Georgio Merula. Venet. a. 1552, epigr. cit. f. 63 v.

[2] Op. cit. p. 527. *Tibullus sane M. Val. Messalae laudes ab agricolis celebrandas ait ob viam in Tusculana et Albana terra restitutam.*

LETTERE E RIME INEDITE DI CARLO INNOCENZO FRUGONI

I.

Chi ignora quanto Carlo Innocenzo Frugoni dovette al cardinale Cornelio Bentivoglio? e, invece, chi potrà mai precisare quanto debba questi al povero, allora povero veramente, poeta genovese?

Chi legga la traduzione della *Tebaide* di Stazio, pubblicata dal cardinale nel 1729 sotto lo pseudonimo di Selvaggio Porpora [1], che non era un segreto per nessuno, perchè Entello Epiano [2] teneva più ai suoi versi che al berretto cardinalizio, chi legga, dico, quella traduzione, che gli stessi revisori giudicarono « pura e felice, armoniosa e grande », di « sonora armonia di verso e d'uno stile florido e insieme robusto », non può non accorgersi che l'opera del Frugoni dovette essere più proficua, più assidua, più efficace di quanto appaia dai rari cenni di qualche storico. Ma questi, se non troppo pratico, come l'accusano quegli errori che scontò sì amaramente, non era tuttavia privo di quanta scaltrezza occorreva per non urtare la suscettività di un porporato potente e influente, che dimostrava tutta la buona volontà di giovarlo. D'altra parte il cardinale, licenziando al pubblico l'opera sua, con la politica arte del dire e non dire, riduceva a poca cosa quel ch'egli doveva al Frugoni e, forse, ad altri.

[1] In Roma coi tipi del Salvioni: cfr. GAMBA, *Serie dei testi di lingua*, Venezia 1828, n. 2148. Per le relazioni tra il cardinale e il poeta cfr. C. I. FRUGONI, *Opere poetiche*, Parma 1779, I, discorso proemiale [di Gastone Rezzonico]. Intorno al poeta ed alla sua famiglia ha raccolto copiose e importanti notizie il comm. Alessandro Frugoni, egregio erudito, che è da sperarsi non vorrà troppo a lungo far aspettare i documenti che spettano al suo illustre antenato.

[2] Suoi scritti in *Rime degli Arcadi*, Roma 1717. V, e in *Prose degli Arcadi*, Roma 1718. II. Un sonetto in G. M. CRESCIMBENI, *Commentari alla storia della volgar poesia*. Roma 1717. III. 339.

Ma tu, cara *Tebaide,* al cui lavoro
Sudai due stati sotto 'l Sirio ardente,
Ed altrettanti verni infra le brume
Alsi e gelai, dopo la morte nostra
Avrai tu vita e fama? E fia che alcuno
In questo nuovo stil ti legga e onori?
Certo, so ben, tra i più sublimi ingegni
Che te videro ancora incolta e rozza
Molti vi son che me ne dàn speranza.

Tra questi sublimi ingegni, non è dubbio, va noverato il Frugoni, che già aveva buon nome e che, quando il cardinale villeggiava a Montericco in quel di Imola, splendido ozio del fortunato ministro di Spagna divenuto legato di Romagna, gli era sovente ospite ben accetto; ma il Frugoni costantemente asserì che e nei pregi e nei difetti — qui forse aggiungeva un « se ce n'erano » — di quella traduzione egli non c'entrava per nulla. Dopo tutto, la gratitudine si manifesta come si può, ed egli così lusingava la vanità del poeta traduttore, che già l'aveva protetto contro le vendette di un illustre personaggio, sdegnato e punto da talune audaci rime dell'imprudente Comante. Ecco perchè, al primo apparire della traduzione, questi poteva congratularsene nella lettera, che qui riferisco per intero.

Invece il beneficio fatto dal cardinale Bentivoglio al Frugoni fu di quelli, che costano tanto poco e sono tanto utili a chi li riceve: nè è ignoto. Educato dai gesuiti, indotto a quindici anni a vestire la tonaca nella congregazione dei Somaschi, e l'anno seguente costretto dall'avidità dei fratelli, cupidi di quel po' di patrimonio che gli spettava dall'eredità paterna, a pronunziare voti regolari e definitivi, la vita del chiostro era di tormento al Frugoni. Dapprima la sopportò; poi ne sentì talmente il peso che fu per morirne di tristezza e di collera. Quante volte si raccomandò il povero poeta, il disgraziato frate, per essere restituito a libertà! A ben altro che a mattutini e a vespri lo traeva l'indole sua, un po' leggera e molto mondana! Ma furono preghiere vane. Dovette per oltre tre lustri ancora indossare la tonaca che Dio solo sa con quale animo egli sopportava.

Finalmente, morto Benedetto XIII dopo sei anni di pontifi-

cato, nell'estate 1730 s'adunò il conclave: fra i grandi elettori sedette il cardinale Bentivoglio, del quale, appunto in quei giorni, la *Tebaide* faceva grido, e, come or ora ci dirà lo stesso Frugoni, eccitava gli estri facilmente infiammabili degli spiriti poetici. Da Benedetto XIII il Frugoni non aveva potuto ottener nulla: quel pontefice amava poco i poeti e non proteggeva i frati versaiuoli [1]. Ma ora, male o bene che volgessero le cose, egli giudicò opportuno far memoria di sè al suo illustre amico e protettore. Poco prima avea fatto rappresentare un suo dramma, il *Medo*, che non era gran cosa, anzi, non piaceva neppure a lui; e l'avea dedicato a Enrichetta d'Este duchessa di Parma. Quest'opera pensò d'inviare in omaggio al Bentivoglio, per averne motivo a scrivergli, mentre il conclave era tuttora adunato. Però il Frugoni era debitore di altro verso il cardinale. Quando, poco meno di due anni prima [2], Don Antonio Farnese aveva celebrate le sue nozze, egli non aveva mancato di mettere insieme la sua brava raccolta di poesie epitalamiche, accogliendo poeti o invitati da lui, o fattisi avanti da sè. La raccolta, che era copiosa, aveva soddisfatta la vanità del duca, il quale, rassegnato a restare un Achille senza Omero, si contentò degli omaggi di tanti ignoti; anzi volle che fossero stampati in quella tipografia ducale, da cui uscirono in tipi sì belli, libri sì brutti. La raccolta era pronta alla fine di primavera del 1730; e ancora il cardinale Bentivoglio, alla fine di giugno, non l'aveva avuta. C'è da credere che senza quel benedetto conclave l'avrebbe forse aspettata un altro po'.

Fatto sta che il Frugoni gliela mandò, cogliendo l'occasione per nuovamente perorare la sua causa; tanto più che a Roma v'era in quei giorni altra persona che sapeva perfettamente quel ch'ei volesse, di che si lagnasse, come insomma stessero le cose: il padre Cerati, uomo autorevolissimo, parente di quel Cerati che poi scrisse il panegirico del Frugoni stesso e di quel Carlo che fu poi reggente nel consiglio d'Italia, senatore regio in Milano, cavaliere, commendatore, gran croce, e, tra un'infinità di occupazioni, anche poeta.

[1] Cfr. A. LOMBARDI, *Storia della lett. ital. nel secolo XVIII*. Venezia 1839. V. 32.
[2] *Op. poet.* cit. I. XIV, 36.

Ed ecco la lettera [1] con cui l'accompagnò.

Emo. e Rev.mo Principe

Debbo le più ossequiose grazie rendere a V. Em.za per avere degnato de' suoi purgatissimi riguardi il Mio Dramma, la maggior lode del quale sarà sempre non esserle dispiaciuto. Da questo suo benignissimo gradimento sono invitato ad umiliare parimente all'Em.za V.ra una copia della mia grande Raccolta poetica già da me procurata per le nozze di queste Altezze Ser.me e solo testè uscita da questa Ducal stamperia, la quale si compiacerà l'Em.za V.ra di far levare da codesto ufficio della posta, dandomi io l'onore d'indirizzargliela col presente corriere. Se io avessi potuto unire, e scerre a mio grado le poesie, che la compongono, molto minor novero d'esse certamente vi sarebbe entrato; ma sparsosi il grido di tale Raccolta ne' tempi, che si andava da me divisando, non pochi poeti da me non cerchi, ne voluti, improvvisamente si offersero, e fecer brighe per essere ammessi, e fu d'uopo piegar la fronte, a chi di ammettergli mi comandò. Vedrà con piacere l'Em.za V.ra, come in questo confronto di più ingegni si sieno segnalate, e distinte le Muse, che illustrano la sua Dotta, ed Immortale Ferrara, e che da Vostra Em.za sono anche da lungi tanto favoreggiate, e protette. Io debbo all'incomparabile Sig. Conte Antonio Mosti tutte le rime degl' Illustri Ferraresi, che in questo volume si leggono. Egli le ha procacciate ed unite, eccetto alcune poche, che da se stesse, e non senza maneggio si sono esibite.

Abbiam qui terminato di leggere in una nobile ed erudita conversazione la divina versione di Stazio, sulla quale si sono scritti alcuni sonetti, che in appresso mi darò il vantaggio di trasmettere all'Em.za V.ra, la qual certamente ha in così felice, e grandiosa traduzione tentate tutte, e tutte insieme mostrate le forze, e le grazie della nostra egregia favella. Io unicamente desidero, che in queste lunghe e gravissime applicazioni del Conclave, l'Em.za V.ra non ne riceva alcun danno nella troppo preziosa sua salute, e bramo che tutti i lodevoli disegni dell'alta sua mente sortiscano felici successi; e giacchè si è sempre degnata continuarmi il suo potente patrocinio, ardisco supplicarla che, quando se le presentasse opportunità di procurarmi dal nuovo Pontefice la grazia di poter passare allo stato di prete secolare, si degni validamente interporsi per ottenermela, non potendo io più rientrare nella mia religione, dopo una sì lunga absenza dalla medesima, ne potendo in questo stato più godere quella quiete d'animo, senza di cui tutto è in pericolo. Dagli medesimi capi di mia Religione mi sarà prestato tutto il favore per agevolare la pontificia permissione, e il n.ro P. Procurator Gen.le ora costì esistente

[1] Sì questa che le seguenti mi sono state favorite dal cav. L. Azzolini, al quale m'è grato porgere i più vivi ringraziamenti.

è tutto disposto a dar mano, avendo io giusti e gravi motivi di cercare una volta il proscioglimento da que' legami, ne' quali non concorse la mia piena, e libera volontà. Truovasi in conclave un mio grande Padrone, ed amico, il padre Cerati della Chiesa Nuova, suggetto per nascita e per dottrina, e costumi tanto ragguardevole; il quale tiene presso di sè le notizie più distinte, che risguardano questo mio interesse; e quando l'Em.za V.ra si volesse dar la pena d'interpellarlo, so che il medesimo le comunicherebbe tutti i migliori lumi per farne stendere un memoriale assai veridico, e forte da umiliare al Nuovo Pontefice. Non isdegni l'Em.za V.ra d'interessarsi in una cosa di tanto mio bene, e sollievo, e con l'opera sua benefica, e signorile manifesti che lo aver sempre confidato nell'alta sua protezione mi ha finalmente tratto fuori di un labirinto, in cui mi vo da tanto tempo senza interior pace, e fra continui fantasmi miseramente ravvolgendo.

E qui profondamente inchinato al bacio della sacra porpora col più sommesso ed obbligato ossequio mi raffermo

Di V. Em.za

Di Parma 24 Giugno 1730

Umiliss.mo Obb.mo Ossequios.mo Servitore V.°
D. Carlo Innocenzo Frugoni

Ai 12 luglio 1730, dopo elaborato conclave fu proclamato eletto Clemente XII: era un Corsini, e non poteva mentire alle tradizioni letterarie della sua casa. Il cuore del Frugoni si aprì a speranza; e quell'abito di Somasco e quella vita monacale gli dovettero sembrare anche più insopportabili. Il duca Antonio, caldamente officiato, accondiscese egli pure alle preghiere di Comante, e ne raccomandò la causa al Pontefice. Così, e per contentare lui e per aderire al cardinale Bentivoglio, e infine per rendere la tranquillità ad un galantuomo, che di vita claustrale non voleva saperne, Papa Clemente XII prosciolse dai voti il poeta, che già per l'esaltazione di lui al pontificato aveva espressa la sua gioia in versi solenni [1]. La concessione ch'ei tornasse semplice prete secolare *scemò in gran parte*, sono parole del Frugoni stesso, la sua *calamità* [2], nè egli mancò di ringraziare il cardinale, che ancora celebrò [3]:

[1] *Op. poet.* cit. I. 51-52.

[2] Nella lettera al FABRONI, in *Op. poet.* cit. I. LXIII. Allo stesso sono dirette le cinque lettere edite da A. BERTOLDI, *Nozze Malagoli,* Forlì 1891, e da G. MAZZATINTI, *Nozze Bruzzo-Farina.* Forlì 1892.

[3] *Op. poet.* cit. V, 226.

Egli, che sempre ha cento
Cure d'onor vicine,
Egli che già coprío
D'ostro sacrato il crine,
Pien d'egregio intelletto
E dell'avito signoril talento
Pieno l'alma e l'aspetto.

Eppure due anni dopo, nel 1732, quando il traduttore di Stazio moriva, il Frugoni che pure incomodava le muse per tutte le lauree e tutte le monacazioni, e che aveva sempre pronto un sonetto per matrimoni cospicui e tombe illustri, non toccò per lui nemmeno una corda della troppo sonora lira. A che scopo? Entello Epiano morto non poteva più nulla per lui: e restavano, invece, vive tante altre vanità da lusingare, accarezzare, adulare!

II.

Non tardò forse, tuttavia, a spuntare il giorno nel quale il Frugoni ebbe a pentirsi di aver buttata la tonaca alle ortiche: ore tristi in cui egli conobbe tutti i dolori e tutte le privazioni; quando unico conforto gli restarono l'affetto di un amico che non lo abbandonò mai, il conte Iacopo Antonio Sanvitale, e la benevolenza di un personaggio, ch'ebbe tra molti difetti qualche virtù, Francesco Algarotti. Ambedue lo soccorsero in quel tempo fatale, tra il 1744 e il 1745, mentre il povero poeta era a Venezia, senza risorse e malato per giunta [1], altro non potendo nè sapendo

[1] È di questo tempo la seguente lettera, che dimostra in tutto il suo parossismo lo stato d'animo del poeta: è diretta all'Algarotti.

Amico cariss.mo – Con mano tremante, e con animo sbigottito mi sforzo di rispondervi, e dirvi che dom.ca scorsa la sera mi prese una violenta febre accompagnata da dolori intestinali, la quale non mi à finora abbandonato, e mi fa temere vicino il termine de' miei giorni. Caro Conte Algarotti, Iddio solo sa cosa ò sofferto, e soffro, fuori di mia casa, in circostanze le più contrarie, e per colmo della mia disgrazia, in absenza ancora del mio amico Sanvitale. Tutto resti in voi, e siate sicuro che, se potrò risorgere, m' ingegnerò tradurre i versi, che mi proponete; e quando mai finissi di vivere, ricevete sin d'ora l'ultimo addio, e qualche volta ricordatevi che avete in me perduto un grande ammirator vostro, ed amico vero, che forse meritava giorni più lunghi e meno travagliosi.

Venezia 12 8bre 1744.

Il V.° Frugoni.

P. S. Le consegnate stampe le ò ricevute.

fare che comporre e tradurre: e da questi anni data la sua devozione all'Algarotti, mista a quel po' d'ammirazione che in tutta Italia si sentiva per l'enciclopedico scrittore, cui il re di Prussia aveva cinto d'una aureola di gloria. Quando parla di lui non sa che invocarlo:

> Tu cigno venosin, tu mio maestro, [1]

gli confida i suoi ideali poetici; ringraziando il cavaliere Ubertino Landi — pastore egli pure (e chi non era pastore!) noto nel Parrasio per *Atelmo Leucasiano* — del dono delle poesie di lui ne mostra il suo entusiasmo.

— Qui ognuno che ami la divina poesia, qui si specchi *nelle aonie carte* vergate dal *cigno d'Adria con mirabil'arte:*

> In lor quante mai sparse in altre sono
> Trovo bellezze e novi lumi imparo
> Fors'anche ignoti al Lazio e all'alma Atene! [2] —

che non è poca lode. L'Algarotti, certo, lo compensò raccomandandolo in guisa che più facile fu al Frugoni essere nominato istitutore di Don Ferdinando di Borbone, nel 1751.

Si può dire che da questo fatto comincia il periodo più fortunato della vita del Frugoni, il quale almeno dopo una gioventù infelice e una virilità turbolenta e turbata, potè lusingarsi d'aver assicurata la tranquillità nella vecchiaia. Introdotto alla corte, il resto venne da sè, sopratutto quando seppe meritarsi le simpatie del Du Tillot, allora arbitro e signore del ducato di Parma [3], che lo nominò, nè veramente la scelta poteva essere migliore, sopraintendente del Teatro Ducale.

A questo periodo appartengono le due lettere, che qui pubblico, dirette all'Algarotti in Venezia, e che non hanno bisogno di commento, come quelle che alludono a opere abbastanza note. Vi si parla del *Saggio sopra l'opera in musica* dell'Algarotti, delle lettere sulla *Eneide* del Caro e sulla *Merope* voltairiana [4],

[1] *Op. poet.* cit. I, son. 4.
[2] *Op. poet.* cit. II, 239.
[3] Su questo ministro cfr. E. Masi, *Studi e ritratti,* Bologna 1881, p. 227 e segg.
[4] Cfr. Algarotti, *Opere varie,* Venezia 1757. I, 241; II. 277, 285.

tragedia che, guasta non tradotta da Antonio Conti, a quei giorni menava rumore, e ispirò la musa del Frugoni per un nobile giovane che egregiamente vi rappresentava la protagonista:

> Certo pomposa d'aurei manti e d'ostro
> La famosa non vide àttica scena
> Color si bei d'amor materno e d'ira [1].

Questo nella prima: nella seconda, poi, delle presenti lettere il Frugoni allude ai quattro poemetti in versi martelliani, *Le feste di Tersicore* [2]. Pare che all'Algarotti, facile lodatore, piacessero, come piacquero all'abate G. B. Pedana che cominciò un sonetto:

> Sono li merti tuoi, vate immortale
> Maggior del grido, e tu maggior di loro:

e finì: Tu

> possiedi
> Con freno Italia, e con la fama il mondo!

Ma il Frugoni ebbe il buon senso di non credergli troppo [3], dopo il giudizio severo del Du Tillot; e noi, dopo un secolo e mezzo, rileggendo quei martelliani ove figurano in ballo Aci e Galatea, granatieri, cinesi e savoiardi, non possiamo che convenire con lui. In quel non mediocre ministro c'era la stoffa di un eccellente letterato [4].

La lettera allude anche all'espugnazione del forte San Filippo nelle Baleari, trionfo notevole che segnò la più stretta alleanza fra casa d'Austria e casa Borbone [5] dopo le vittorie del

[1] *Op. poet.* cit. II, 482.

[2] *Op. poet.* cit. VII, 390 segg. « *Le feste di Tersicore poemi quattro rappresentanti i quattro balletti magnificamente dati sopra il teatro di Parma nel carnevale dell'anno 1756* ».

[3] *Op. poet.* cit. II, 546; anzi gli rispose:

> E lungi son dalle onorate sedi
> Del Savonese Pindaro secondo,

cioè, del Chiabrera.

[4] *Op. poet.* cit. I, XXXIX.

[5] *Op. poet.* cit. I, XLI-180 e segg. Il sonetto a p. 187 è quello di vaticinio; a pag. 186 è premesso il sonetto di trionfo. Degli altri due non sembra restar traccia, a meno che non sieno stati rifusi nei tre, a pag. 188-190, che cantano il Richelieu e Porto Mahon debellato.

Richelieu: al quale, come si vede, anche toccò la sua parte di omaggi poetici. Al Frugoni tutto era argomento di rime: e la resa di Porto Mahon e l'abilità del cuoco di casa Sanvitale.

Amico, e Padrone riveritiss.mo

Parma, 3 Febb.° 1756

Quanti motivi vogliono mai tutti ad un tratto, che io rompa un lungo silenzio, e la nostra antica amicizia vi rammenti, e richiami?

Deggio ringraziarvi prima d'avermi per mezzo dell'egregio P. Bettinelli onorato d'una copia del vostro saggio sopra l'opera in musica, di cui vi parlerò con altro corriero, non avendo ancora avuto agio di leggerlo, perchè iersera solamente l'ho ricevuto.

Deggio poi dirvi per parte del N.ro immortale Conte Sanvitale, che lo abbiate per iscusato, se con questo corriero non vi risponde, obbligato a partire questa mattina per Piacenza, donde tra poco ritornando vi risponderà. Egli à presentato a Madama Infanta il vostro libretto, come il P. confessor Belgrado all'Infante; ma vi sono molte querele contro di voi. Il sig. Conte di Rocheuart qui Ministro plenipotenziario di Francia dolcemente si duole, che una copia non ne abbiate mandato a lui, sapendo quanto egli stima le cose vostre, e la V.ra persona.

Il sig. Intend.te du Tillot pur mi à detto, che ne avrebbe avuta volentieri anch'egli una, amando le belle arti anch'egli, ed ammirando l'ingegno ed il valor vostro, quanto altri lo ammiri.

Sono querele, che vi fanno onore, e ragione. Mandate dunque a me qualche altro esemplare, onde io le accheti, e le faccia a voi tornar convertite in ringraziamenti, ed in lodi.

Due cose poi mi stanno a cuore, che da voi mi bisognano.

Il Cordon bleu del Sanvitale merita gli omaggi di Parnaso. Io vorrei che tre poemetti in versi sciolti uscissero per esso, un vostro, uno di Bettinelli, ed un mio. Sarò io l'ombra del quadro. Ditemi, se volete per sì degno argomento vincere la presente vostra severità, e se posso sperare che vogliate a questo poetico Triumvirato concorrere.

Vorrei, pure, che mi mandaste copia di quelle lettere, che pubblicaste alla macchia sopra la traduzione d'Annibal Caro, e sopra quella della Merope di Voltaire dell'abate Conti.

I sopranomati desiderano vederle.

Ditemi, infine, come la salute vostra si è. Se l'avete ben riparata, conservatela. Voi siete l'onor del nome italiano, e del Secolo. Dunque pensate a vivere, perchè pubblico è l'interesse ed il voto sopra i vostri giorni.

Sono il vostro ammiratore, e servo, ed amico ossequiosissimo

L'ab. Frugoni

Valorosiss.mo Amico

Parma 30 Luglio 1756

Voi mi fate piacere la fatica, che ò durata ne' miei quattro poemetti col favorevole giudizio, che ne fate. L'ultimo di essi doveva risplendere sopra gli altri per essere in se stesso una vena più ricca di poesia. Negli altri la romificenza delle cose mi metteva in croce. Io non so come mi sia tratto d'affare. So che più non tenterei. Potete lasciar correre il libro con libertà. Già l'ò presentato ai Reali Sovrani nostri, non senza averne riportato clementissime rimostranze di gradimento.

Questa è la prima fiata, che ne' versi martelliani ò messo penna. Non ve la porrò mai più. Poco prima mi piacevano, meno mi piaccion'ora, che gli ò provati. Quel rapporto, che ànno co' versi della Tragedia Francese, me gli fe' scegliere.

Se già vi mandai un sonetto, che vaticinava la caduta del forte S. Filippo, è ragione, che vi mandi quegli ancora, che cantano il trionfo. Eccone tre. Il primo lo presentai alle LL. AA. RR., quando giunse la lieta novella. Gli altri due non gli ò ancora pubblicati, perchè vo' presentarli al sig. Duca, Maresciallo di Richelieu, che qui si attende.

Del primo, dunque, potete dar costì copia. Gli altri due serbategli, insinchè io ne abbia fatto quell'uso, che vi ò detto.

Noi vi abbiamo qui atteso ogni giorno perchè il vostro arrivo era a noi annunziato dalle vostre Lettere. So, che alla nostra corte pur si era diffuso. Ma veggo, che il caldo, od altra più bella cagione vi ritardano. Infine bisogna, che voi viaggiando non capitiate mai, dove la bellezza e lo spirito uniti insieme vi possano presentare quelle dolci catene, che voi non potete ricusare. Io non so che lodarvi, e prender sempre miglior opinione di quel genio che v'infervora, e vi regge.

Tanto si è il desiderio mio di rivedervi, che io non partirò di qui, se prima voi non venite. Vi aspetterò, quanto le vostre dolci dimore vorranno. Posso io far di più per convincervi di quell'ossequio, e di quell'amistà, che mi costituisce per sempre il v.ro servidore, ed ammiratore eterno?

Frugoni

P. S. Dirò all'egregio Bettinelli, quanto m'imponete.

I versi per la promozione del sig. Conte Sanvitale, e quando pensate mandarmegli? Io già a lui gli ò promessi: egli sa, e crede che voi gli scrivete. Trovate qualche momento da conversar con le muse. Non mi fate restar [privo] di cosa, che debbo pubblicare.

Due anni dopo, cioè nel 1758, l'Algarotti, lasciata Venezia, si trovava a Bologna e, a quanto pare, non più in buoni rapporti con donna Cornelia Barbaro Gritti, pastorella d'Arcadia, ma pastorella tutt'altro che ingenua, dopo non lieta esperienza di vita coniugale. La pubblica voce compiangeva Aurisbe Tarsense [1] quale vittima di un marito brutale, che tuttavia, dopo averla tormentata alcuni anni, alla fine da buon gentiluomo s'era risoluto a lasciarla vedova, giovane ancora e sempre avvenente. Di gente che le facesse la corte, Cornelia, che non era nemmeno troppo crudele, non mancava: pare anzi che prima fossero almeno cinque. Anzi il Frugoni di quattro fra gli spasimanti già aveva sostenuto non aver timore (beninteso egli era il sesto) [2], invece gli aveva fatto ombra

> l'onor dei dotti
> Dell'Italia l'ornamento
> L'immortal nostro Algarotti.

Ora non più: e si vede da questa lettera che è testimonianza anche delle curiose abitudini poetiche del Frugoni, che accettava commissioni di versi: insomma per lui la poesia era una mercanzia come un'altra, per lui e per tanta brava gente di quel secolo, tocco da morbo poetico, una mercanzia, però, che non sempre trovava acquirenti [3].

Immortale amico

Roma 8 ag.to 1758

Non ò prima d'ora risposto, perchè parecchi dì ò sentito gli effetti rei di questa stranissima stagione, dolori, picciole febbri, ed altre miserie dell'umana vita.

Vi veggo restituito al felicissimo cielo felsineo.

[1] *Op. poet.* cit. II, passim.

[2] Cfr. E. BERTANA in «Giornale storico della letter. ital.» XXIV, 354 e segg.

[3] Basti ricordare l'opinione del Frugoni stesso, nel capitolo a G. P. Zanotti, *Op. poet.* cit. IV, 171:

> I' quando faccio versi (e maladetto
> Sia questo mestier gramo, e chi lo cura,
> Mestier da viver sempre poveretto).....

e quello che egli diceva del Cerretti, allora alle sue prime armi, nella lettera al Loschi, da me fatta conoscere. Cfr. G. ZANNONI, *Una lettera di C. I. Frugoni a L. A. Loschi.* Roma 1895, pag. 13.

Voi certamente vi trovate costì tutte le delizie del Parnaso, e di Gnido. Io riguardo Bologna, come la vostra Atene. Siete voi solo capace di renderla tale. Duolmi tuttavia, che nel passato viaggio non abbiate veduta l'amabile Aurisbe. Ma che mai potrebbe ora piacervi in lei, se in un' egregia Dama voi trovate costì riunito tutto ciò, che può meritare gli omaggi della vostra mente, e del v.ro cuore?

Io sono cinto di mille brighe per questa Reale Accademia, che va sotto i sovrani auspici avvalorandosi tutto dì, e promette col tempo i maggiori avanzamenti. Io vo spesso dicendo, che il divino Conte Algarotti dovrebbe esser qui, ed esserne il direttore. M.r du Tillot, che vede sì chiaro, e che da me riverito in nome v.ro vi fa mille complimenti, e tutti gli altri, che il valor vostro conoscono, sono del mio avviso; ma tanto bene non è per noi.

O' messo a' piedi di S. A. R. il vostro ossequio, nè posso dirvi quanto l'abbia gradito. Mi chiese della presente vostra dimora, e parlò di voi, come il superiore suo intendimento, e la sua grazia richiedevano.

Ecco la lettera patente, per la quale nostro accademico amatore siete divenuto. So che mi darete riscontro d'averla ricevuta, e mi direte tutto ciò, che la gentilezza e riconoscenza vostra vi detteranno. Io leggerò alla Generale assemblea l'articolo della vostra lettera, che le apparterrà. È soverchio suggerirvi, che fareste bene ad intesservi in tale articolo qualche lode delicata ed acconcia per l'Augusto protettore, e per M.r Du Tillot, promotore d'ogni laudevol cosa. O' poi cento commissioni di poesia per vari argomenti, e molte ne ò per la degnissima esaltazione del Regnante Pontefice, lume risplendentissimo di Venezia, e del mondo.

Disciolto da questi carichi vo' darmi tutto al poemetto in versi sciolti, col quale m'ingegnerò di far ragione all'opere vostre, ed al vostro felice genio. Voi tuttavia siete Alessandro, ed io non sono Prassitele.

Vo' suggerirvi cosa, che molto piacerebbe alla Real V.ra Accademia, ed a chi presiede a Lei. Vedete in qualche tempo libero, di fare un ragionamento utile agli alunni nostri studiosi delle arti, ed instruttivo, e mandatelo a me, che come vostro lo leggerò alla Generale Assemblea, giacchè ogni tre mesi uno di tali ragionamenti si dee da qualcuno de' nostri accademici leggere, come le costituzioni prescrivono. Resterà poi questo fra i preziosi monumenti dell'Accademia nostra. Il sovrano vi suole intervenire, e sarà ben contento di aver presente in una bella dissertazione un' elevato spirito, che lontano merita la sua stima.

Amatemi, e pensate sovente, che sono il vostro grande ammiratore amico, e servo ossequiosissimo

Ab. Frugoni

Ma era destino che al povero Frugoni qualche briga dovesse capitare ogni tratto. Quel po' di fama che s'era acquistato, gli nuoceva: stampatori avidi di speculare sopra un autore ben stimato dal pubblico, procuratisi copie, nè sempre fedeli, dei suoi versi, li ristampavano quasi sempre, anzi senza quasi, scorretti. Egli s'irritava, ma in fondo, lusingato nella vanità, lasciava correre. Il malanno grosso fu quando il Bettinelli ebbe la malaugurata idea delle *Lettere Virgiliane* contro Dante. I *tre eccellenti autori* sentirono il ridicolo. L'Algarotti strillò e protestò. Il Frugoni, non ricco, non conte, non secolare, biascicò il boccone amaro imbanditogli dell'illustre gesuita, e la sua difesa fu più timida [1].

Dopo tutto, il Bettinelli gli aveva reso un servigio. Chi mai nelle glorie del maestoso triumvirato poteva aspettarsi, fra cinque anni, quello schiocco di contumelie che la *Frusta Letteraria* fece risuonare per il nitido e scialbo cielo arcadico? Il secolo poetico era ammalato; occorreva un medico; e questi venne e fu feroce, senza pietà: Giuseppe Baretti [2].

[1] Cfr. per ora il mio opuscolo cit. e gli scritti ivi ricordati a pag. 14, n. 3.

[2] È dell'anno seguente quest'altra lettera al Conte Origo, in Milano, in cui il Frugoni allude ai suoi drammi tradotti, e agli obblighi che il Du Tillot gli imponeva, di che cfr. E. BERTANA, *op. cit.* pag. 364.

Ill.mo Sig., Sig. e Proñe, ed Am.co Veneratissimo

Parma 11 del 1759

eccole due esemplari delle mie traduzioni. Non sono queste degne forse del suo buon gusto nella nostr'arte. Ò dovuto intraprenderle per servire a questo Real Teatro, nel quale S. A. R. si degna contentarsi della mia limitata abilità. Mi è convenuto pareggiare i versi francesi con gl'italiani, acciocchè i leggitori, che non conoscono l'altra lingua, potessero assistendo allo spettacolo veder reso, e spiegato nella propria quanto nell'altra si cantava.

Non poca briga, e pena mi è costata questa suggezione, però ben compensata dal sovrano gradimento, e dalla pubblica approvazione.

Vi aggiungo un sonetto or ora stampato per una monaca, che lo voleva dedicato alla Madonna dell'aiuto, qui chiarissima per molte grazie, ed adorata nella chiesa del Monistero, ove la nuova Religiosa prende il sacro velo. Ma io son ben ardito ad inviar versi a V. S. Ill.ma, che ne sa fare dei così leggiadri, e felici. Questo è portar conchiglie all'eritreo, e fiori in Ibla. Mi conservi la sua pregiatissima amicizia, mi comandi, e mi creda col più sincero ossequio

Di V. S. Ill.ma

Dev.mo Obb.mo Servo Oss.q.
Ab. Frugoni

Quanto al sonetto è quello « *Per monaca che si veste nel tempio di S. Cristoforo di Parma detto volgarmente della beata Vergine dell'aiuto* » in *Op. poet.* cit. II, 102.

III.

Frattanto, fondata l'accademia di Belle Arti, il Frugoni, elettone segretario perpetuo, potè finalmente lusingarsi che la sua vecchiaia sarebbe stata al sicuro da fastidi economici, e specialmente dai nipoti, gente avida e avara, che si sarebbero lasciati impiccare – lo dice lui – piuttosto che dargli un soldo. E, giacchè il bene era finalmente venuto, Comante Eginetico volle bere fino all'ultima goccia il lieto calice propinatogli dall'Infante e dal Du Tillot: in compenso prodigò loro, finchè ne vollero, i titoli di immortali, di augusti, di mecenati. Egli si sentì obbligato al sovrano, ma più specialmente al ministro: non, d'altra parte, diverso dagli altri in questa stima che fu non ultima causa della digraziata caduta di questo eccellente politico che conobbe gli altari e la polvere e, a suo danno, il cuore dei principi. Lo ossequiava, lo venerava, declamava su tutti i toni che per lui era tornata a fiorire nel ducato l'età dell'oro; non lo cantò per la sola ragione che il Du Tillot, uomo di buon senso, avea proibito assolutamente di scriver versi sul conto suo. O, piuttosto, lo cantò due volte: la prima per lagnarsi di tale proibizione [1], la seconda quando fu certo di non dispiacere a lui, convalescente di grave malattia. In tale occasione il Frugoni si mostrò zelante, accorato; forse fece anche l'infermiere, poi sentì il bisogno, naturalmente, di sfogare la sua gioia per la salute ricuperata dell'ancora eccellentissimo marchese di Felino. E come sfogarla se non in versi sciolti? [2]

[1] *Op. poet.* cit. IV, 279.

[2] Questi sciolti in *Op. poet.* cit. VII, 359. Data da questa malattia del ministro la seguente lettera al conte Gio. Zambeccari, allora a Bologna:

Eccellenza

S. E. il Sig. Marchese di Felino da più giorni in qua si trova ammalato; e siccome questa malattia merita tutte le maggiori provvidenze, S. A. R. il sig. Infante secretamente mi fa ordinare di scrivere con tutta la premura all'E. V. e pregarla a fare, che o il sig. dottore Pozzi di Reno, o non potendo egli, il sig. dottor Balbi sia qui spedito con la diligenza delle poste, e qui arrivato faccia capo da me, perchè sia presentato dove si deve. Farà V. E. cosa gratissima a S. A. R., che meritamente prende tutto l'interesse in una vita tanto ben attaccata al suo Real Servizio, e tanto benemerita dello Stato.

Qualunque spesa potrà qui occorrere, mandandone a me la nota, sarà fatta dalla Corte a V. E. rimborsare prontamente. Non si è spedito persona, e calesse proprio a

Questo nel 1768. Nemmeno tre anni dopo il povero ministro doveva prender la via dell'esilio, vittima di una donna implacabile più che di errori propri.

Ma egli troneggiava nel 1766 allorquando l'astro del Frugoni, ora non più giovane e non più pericoloso ma sempre lepido e mondano [1], splendeva in tutto il suo fulgore. Avea sognato di diventare il favorito della corte e delle dame, e c'era riuscito, incensando tutti e adorandole tutte, ben inteso, in versi. In questo tempo — ripetiamolo nello stile paludato del conte Rezzonico — *nè alcun beato simposio vi fu, nè villereccio passatempo o cittadinesco, cui il Frugoni non intervenisse, e non rallegrasse di versi ora studiati ed ora improvvisi;* e — aggiunge lo stesso Rezzonico — Comante era il mago dei conviti [2]. Mago precisamente, perchè egli si dilettava di recitare brindisi nei quali cantava la trasformazione degli amici commensali in piante, in fiori, e più naturalmente in bestie. Componimenti di poco conto, e che pure è bene conoscere per ritrarne intera l'indole e completa la figura: averli pubblicati potè dar molestie al Rezzonico, anzi gliene procurò e di gravi; tanto più, quindi, noi dobbiamo essergli grati; e, giacchè uno di quei brindisi, nulli e insieme preziosi, gli è sfuggito, lo pubblico qui.

Dagli altri editi poco differisce. Un bel giorno l'abate avea partecipato a una gita delle solite con la solita compagnia [3]. C'era il Paciaudi bibliotecario di Corte, il conte di Bobbio generale delle armi di S. A. R. e capitano delle Guardie del Corpo, così care a

prendere codesto degno professore, perchè si desidera, che arrivi improvviso ed inaspettato.

Non mancherà modo a V. E. di provvederlo di una sedia, o di un legno a quattro rote, che riuscirà più comodo, il quale lo conduca qui, e lo riconduca al ritorno.

Scrivo di fretta, e godrei più di poterle rassegnare il mio ossequio per occasione che fosse per me meno dispiacevole, raffermandomi col più distinto ossequio

Di V.ra Ecc.za

Parma 13 7bre 1768

Dev.mo Obb.mo Servidore vero
Abate Frugoni

[1] Sull'indole del poeta cfr. A. Neri, *Verismo frugoniano* in « *Passatempi letterari* » Genova 1882, pag. 173; e G. Mazzoni, *In Biblioteca,* Bologna 1886, p. 3 sgg. Di lui e della sua poesia ha riparlato brevemente V. A. Arullani, *Lirica e lirici del settecento,* Torino, 1893, *passim.*

[2] *Op. poet.* cit. I. LIX.

[3] *Op. poet.* cit. IX, *passim.*

Maria Amalia, il signor D'Astier, il Treillard e perfino il Du Tillot, che veniva a riposarsi dalle noie della politica. Compagno di questi sollazzi soleva essere anche un tal *Monsieur Rochette,* che forse non aspettava di arrivare ai posteri. Dai versi del Frugoni costui appare precisamente come la vittima di quelle allegre comitive:

Vero re dei buon viventi,
Grazioso piccoletto;

uomo divino, accanito fumatore:

Fuma pur, Rochette amato,
Bevi, godi, e se vuoi vivere
Vivi sempre spensierato
Senza mai legger nè scrivere.

Il consiglio giungeva a buon termine, perchè non pare che la cultura entrasse nei difetti di questo francese

uom galante
Ma un po' troppo ignorante.

Ma siccome a tutto nel mondo c'è compenso, questo signor La Rochette aveva il merito di essere un instancabile e formidabile giuocatore di faraone: il faraone! la gioia, la gloria, la passione di Fiorilla Dianeja.

Costei, che in Arcadia portava tal nome curioso tra il bifolco e l'olimpico, e che al mondo era la marchesa Anna Malaspina della Bastia, era a quanto pare la regina di quelle allegre riunioni. Scriveva versi anche lei, anzi

Del nome di Fiorilla Arcadia è piena! [1]

esclamava il Frugoni invitando un altro pastore d'Arcadia, il belante Alceste Priamideo, a celebrarla. La marchesa non era più giovanissima; anzi per pastorella era un po' stantia; e l'amore,

[1] *Op. poet.* cit. II, 556.

anche platonico, ormai la commoveva poco. Invece la eccitava una innocente mania: il giuoco del faraone.

> Invaghita pastorella
> Del tremendo re d'Egitto,

la chiama costantemente il Frugoni, con un bisticcio che dovette essere comunissimo nei loro simposii, e a lei dedica uno dei suoi più sciocchi componimenti, il *faraone in giro*.

Del faraone di Fiorilla, del re d'Egitto e di tutti gli altri fa ricordo questo componimentuccio, perduto fra le carte di Comante:

> Il Paciaudi qui restò,
> Il D'Astier qui si fermò.
> E Frugon fermo qui ste',
> Il Treillard non mosse il piè.
> La Rochette restò qui,
> Il Barbigero partì.
> Quassù venne l'adorato
> Gran ministro, ma pregato
> Seco venne l'immortale
> Capitano e Generale.
> E Fiorilla, o sempre bella
> Sempre amabil pastorella,
> Come siete mai quassù
> E noi siam tutti quaggiù?
> Ma vogliamo vendicarci,
> Vale a dire, consolarci
> Col buon pranzo che faremo,
> Col buon vin che noi berremo.
> Se noi pur tutti invitati
> Qui non fussimo restati,
> Venir nosco pur dovea
> E tentarvi ancor volea
> Quel sì caro re d'Egitto
> Che più volte v'à sconfitto,
> Che sebben sempre fallace,
> Gran Fiorilla, pur vi piace.

Tutto qui; null'altro: ma c'è il Frugoni e la sua società; c'è il tempo in cui visse, frivolo fra gente frivola. E pure egli avrebbe potuto esser migliore: ambizioso, avido di gloria, non poco dal pensiero dei posteri preoccupato, quando qualche buon componimento gli sgorgava dal cuore o dalla penna, se ne vantava. Pur troppo fu il primo ad accorgersi d'essere sopra una falsa via, e se ne dolse, riconoscendo di meritare titolo di verseggiatore non di poeta. In altri tempi sarebbe diventato forse una vera gloria del Parnaso italiano: anche troppo se allora, fra tante miserie, non fu il peggiore fra gli scrittori d'Italia.

Quando il Baretti lo aggredì, piegò la testa. Vincenzo Monti l'avrebbe compensato. Ma quando questi lo giudicò:

Padre incorrotto di corrotti figli,

il povero Frugoni era già morto, e il giudizio a molti non parve vero.

PUBBLICAZIONI RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

Italiane

Annali di Statistica. — Serie quarta, fasc. 76.

Archivio della R. Società romana di Storia patria — Vol. XVIII (1895) fasc. 1-2.

— **Biblioteca** della Società medesima — Il Regesto di Farfa, vol. 5°.

— **Miscellanea** id. — G. A. Sala, Diario romano 1798-99, parte 2ª.

Atti della pont. Accademia de' Nuovi Lincei — Anno XLVIII, sess. 5-7.

— **Memorie** dell'Accademia medesima. — Vol. IX, X.

Atti della R. Accademia dei Lincei — Serie quinta. Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. IV (1895) fasc. 7-10.

— **Memorie** della classe medesima — Serie quinta, vol. II, parte 2ª, fasc. 1, 2.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XXIII (1895) fasc. 2, 3.

Bullettino dell'Istituto di diritto romano — Anno VIII (1895) fasc. 1-3.

Civiltà (la) Cattolica — Quaderni 1081-1092.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XX (1895) fasc. 3, 6.

Cultura (la) — Nuova Serie, anno V (1895) n. 14-27.

Digesto (il) italiano — dispense 234-255.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 180-188.

Foro (il) italiano — Vol. XX (1895) fasc. 12-23.

Foro (il) penale — Anno I fasc. 24.

Gazzetta ufficiale del regno d' Italia — Luglio-Dicembre 1895.

Indici e cataloghi pubblicati dal Ministero della P. Istruzione — Vol. XII, fasc. 3, 4; vol. XV, fasc. 4.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo — Anno XXXV (1895) vol. II n. 1-23.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Année XV (1895) fasc. 1.

Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie — Anno III (1895) vol. VIII fasc. 29-32; vol. IX fasc. 33, 36.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. XX, fasc. 1-2 (disp. 58-59).

Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte — Anno IX (1895) fasc. 2-4.

Temi (la) romana — Anno XV (1895) fasc. 4-8.

*

Annali dell'Università di Perugia (Facoltà giuridica). Perugia — Nuova serie, vol. V fasc. 1.
Annuario critico di giurisprudenza pratica. Genova — Anno VII (1895) fasc. 6-9.
Antologia giuridica. Catania — Anno VIII (1894) fasc. 9-10.
Archivio di diritto pubblico. Palermo — Anno V (1895) fasc. 3-5.
Archivio giuridico. Pisa — Vol. LIV fasc. 5, 6; vol. LV fasc. 1-4.
Archivio storico italiano. Firenze — Serie quinta, tom. XVI disp. 3ª (199).
Archivio storico lombardo. Milano — Anno XXII (1895) fasc. 5-7.
Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno XX (1895) fasc. 2, 3.
Archivio storico siciliano. Palermo — Anno XX fasc. 1, 2.
Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze — Vol. IV fasc. 3.
Archivio (nuovo) Veneto. Venezia — Tom. X parte 1ª (n. 19).
Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca — Vol. XXVII, XXVIII.
— **Memorie e documenti** per servire alla storia di Lucca — Vol. 13, parte 1ª.
Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXX (1894-95) disp. 5-11.
Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia — Serie 7ª, tom. VI disp. 7-10.
Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino — Vol. VI.
Atti della Società Ligure di storia patria. Genova — Vol. XXVI.
Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. Bologna — Serie terza, vol. XIII, fasc. 1-3.
— **Documenti e studii** pubblicati per cura della medesima. Bologna — Vol. II.
Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi. Modena — Serie terza, vol. VI parte 2ª.
— **Monumenti** di storia patria delle province Modenesi. Modena — Serie delle cronache, vol. XV.
Bollettino della Società Umbra di storia patria. Perugia — Anno I (1895) fasc. 3.
Circolo (il) giuridico. Palermo — Serie terza, vol. VI (1895) n. 6-10.
Miscellanea di storia italiana. Torino — Serie terza, tom. I, II.
Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Nuova serie, anno II fasc. 1.
Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria. Alessandria — Anno IV (1895) fasc. 9-11.
Rivista di storia antica e scienze affini. Messina — anno I (1895) n. 2.
Rivista internazionale di scienze giuridiche. Macerata — Anno II (1893) fasc. 2.
Rivista storica italiana. Torino — Anno XII (1895) fasc. 3.
Scienza (la) del diritto privato. Firenze — Anno III (1895) fasc. 5-12.
Studi Senesi. Siena — Vol. XII (1895) fasc. 2, 3.

Straniere

Analecta Bollandiana. Bruxelles — Tom. XIV fasc. 3, 4.

Annales du Musée Guimet. Paris — Tome XXVII (La Corée ou tchösen).

— **Bibliothèque** d'études — Série VIII tom. IV.

Annali dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Ljetopis Jugoslavencke Akademije). Zagabria — Fascicolo 9° (1894).

Antichità pubblicate per cura dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Starine). Zagabria — Tom. XXII.

Archeografo Triestino. Trieste — Nuova Serie, vol. XX (1894-95) n. 1.

Archivio della Società scientifica e letteraria di Jassy (Romania) — Anno IV (1893) n. 1-2.

Basler Croniken, herausg. von der histor. und antiquar. Gesellschaft in Basel. Leipzig — Tom. V.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel — Nuova serie, tom. IV fasc. 2°.

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris — Livraison 71.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno XVIII (1895) fasc. 6-11.

Bulletin de correspondance hellénique. Athènes — Année XVII (1893) n. 5-12.

Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — XVI^e^ année (1895) n. 1-4.

Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. Cracovie — Comptes rendus des séances. Année 1895 n. 6-11.

— **Acta historica** res gestas Poloniae illustrantia ab a. 1507 ad 1795 — Tom. II.

— **Monumenta** medii aevii historica, res Poloniae illustrantia — Tom. XIV.

— **Collectanea** ex archivo Collegii historici — Tom. VII.

— **Scriptores rerum Polonicarum.** — Tom. XV (Analecta Romana).

— **Starodawne** prawa polskiego Pamniki — Tom. X, 1.

Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. Paris — Année XXII (1895) num. 7-12.

Heidelbeger (neue) Jahrbücher. Heidelberg — Anno V (1895) fasc. 2.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. XVI (1895) fasc. 3.

Indices lectionum Universitatis Friburgensis. Fribourg (Suisse) — Fascicolo 10° (sem. aestiv. 1895), fasc. 11 (sem. hiem. 1895-96).

— **Collectanea Friburgensia,** fasc. 4.

Journal du Palais. Paris — Année 1895, livraisons 6-10.

Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Avignon — Tom. XIV (1895) n. 3.

Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Basel — 2^a^ Serie, n. 1, 2.

Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. XVI (1895) num. 3, 4.

— Ergänzungsband III, 3.

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Zagabriae — Pars 1^a^, vol. V.

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Zagabriae — Tom. XXVI.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — XIXe année (1895) n. 4-6.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1895, livraisons 7-12 (Juillet-Décembre).

— Partie technique. Année 1895, livraisons 7-12 (Juillet-Décembre).

Réforme (la) sociale. Paris — Troisième Série, tom. IX n. 109-118.

Revista do Instituto da Ordem dos advogatos Brazileiros. Rio de Janeiro — Tom. XV fasc. 9-12.

Revue Bénédictine. Maredsous — Année XIIe (1895) n. 7-12.

— **Anecdota Mardesolana** — Vol. III pars I (s. Hieronymi comment. in psalmos).

— **Documents inédits** pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique — Tome I.

— **Monasticon belge** — Tom. I fasc. 1°.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble. — Année XXIII (1895) n. 7-12.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XXVII (1895) num. 3-5.

Revue générale du droit. Paris — XIXe année (1895) fasc. 4, 5.

Revue historique. Paris — XXe année (1895) tom. 59 (n. 117, 118).

Revue des questions historiques. Paris — XIXe année (1895) tom. 58 (n. 115, 116).

Revue de l'histoire des religions. Paris — Tom. XVe année, tom. 30 n. 1, 2.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. XVI (1895) fasc. 2, 3.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. XVI n. 1, 2.

Roma, 31 Dicembre 1895.

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XVI — 1895)